

L'ultima stagione del diritto europeo dello sport nella giurisprudenza della Corte di giustizia: la faticosa emersione della specificità

Alberto Orlando

The essay reconstructs the most recent season of European sports law in the Court of Justice's case law, showing how the center of gravity has shifted toward a "plain" application of EU law, chiefly as it relates to competition rules and the protection of economic freedoms. Picking up the threads of the Court's jurisprudential evolution from Walrave to Meca-Medina, it then turns to the most recent decisions (TopFit, European Superleague, ISU, Antwerp, Diarra, Seraing), from which a minimalist reading of Article 165 TFEU emerges, alongside the practical sidelining of sport "specificity" with a consequent erosion of the autonomous space available to sports organizations.

Sommario: 1. Il recente (e inedito) attivismo della Corte di giustizia nella costruzione del "diritto europeo dello sport". – 2. Da *Walrave* a *Meca-Medina*: evoluzioni, tendenze e "punti fermi". – 3. Il caso *TopFit*: una breccia nell'ambito dell'attività sportiva non economica. – 4. *European Superleague* e *ISU* come questioni di diritto della concorrenza. – 5. Ancora sull'operato delle federazioni calcistiche: i casi *Antwerp* e *Diarra*. – 6. La giurisprudenza europea *vis-à-vis* con il TAS. – 7. Nuove tendenze nella giurisprudenza della Corte tra mancata emersione della specificità ed erosione dell'autonomia.

1. Il recente (e inedito) attivismo della Corte di giustizia nella costruzione del "diritto europeo dello sport"

Gli interventi della Corte di giustizia non solo hanno segnato la nascita e l'evoluzione del diritto europeo dello sport¹²⁶ più di quanto non abbiano fatto gli atti politici dell'UE, ma addirittura hanno influenzato, in generale, la storia dello sport non solo europeo, ma anche mondiale. All'interno dell'ormai mezzo secolo di

¹²⁶ Come spiega S. Bastianon, *La lex sportiva*, in *Oss. fonti*, 2021, 1, p. 351, l'espressione «diritto europeo dello sport» appare preferibile rispetto a «diritto sportivo europeo», poiché la prima indica chiaramente che si tratta di norme appartenenti al diritto europeo applicate ai rapporti sportive, mentre la seconda potrebbe lasciare intendere qualcosa che non esiste, ovvero un corpus di regole dedicato al diritto sportivo in territorio europeo. Per questo motivo, in questo lavoro si utilizzerà la locuzione «diritto europeo dello sport».

Sul diritto europeo dello sport, la bibliografia è veramente amplissima. Senza pretesa di esaustività si segnalano: B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011; S. Bastianon, *Manuale di diritto europeo dello sport*, Torino, 2025; S. Lamarca, *Sport e diritto europeo*, Torino, 2025; J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea*, Padova, 2016; L. Di Nella, *Lo sport nel diritto primario dell'Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2011, 1, pp. 5-16; R. Mastroianni e F. Ferraro, *Ordinamento sportivo e Diritto dell'Unione europea*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, I, Napoli, 2022, pp. 69-86; L. Di Nella, *Il diritto europeo dello sport*, in L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio e S. Palazzi (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, pp. 79-88; S. Weatherill (a cura di), *European Sports Law*, Den Haag, 2014; R. Parrish, *The birth of European Union Sports Law*, in *Ent. Law*, 2003, 2, pp. 20-39.

giurisprudenza della Corte in materia sportiva – inaugurato con il caso *Walrave* – è facile rintracciare *turning point* decisivi come la celeberrima sentenza *Bosman*, che ha aperto la strada ai cc.dd. “parametro zero” nell’ambito dello sport europeo, oppure la sentenza *Meca-Medina*, che ha concluso l’epoca della c.d. “eccezione sportiva”¹²⁷. Sebbene la rilevanza di tali approdi possa considerarsi lampante, l’operato della Corte negli ultimi anni – coincidenti con la durata del progetto EUSportRoL cui è dedicato questo volume (2022-2025)¹²⁸ – appare obiettivamente inedito, sia per significatività delle decisioni assunte, sia per la frequenza delle stesse, sia per i toni e le scelte argomentative privilegiate.

Il primo elemento di novità riguarda il mutato quadro normativo, che imporrebbe – il condizionale è d’obbligo – ai giudici di Lussemburgo di confrontarsi con disposizioni dei Trattati prima inesistenti. Come noto, infatti, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona lo sport ha fatto la sua comparsa nei Trattati dell’UE: l’art. 165 TFUE, da un lato, delinea la competenza dell’UE a promuovere azioni in materia di sport e, dall’altro, riconosce la “specificità” del fenomeno sportivo, nell’ambito della promozione dei “profili europei dello sport”¹²⁹. Ai sensi di questa disposizione, l’azione dell’UE in materia di sport è intesa a “sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi”. Sulla portata di tali formulazioni occorrerebbe muovere riflessioni critiche che non possono trovare spazio in questa sede¹³⁰, ma che invece potrebbero benissimo – e, anzi, dovrebbero – formare oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, dato che, innegabilmente, non esiste organo più idoneo a “riempire di significato” l’art. 165 TFUE.

¹²⁷ Il riferimento è alle celeberrime Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *URBSFA c. Jean-Marc Bosman*, *Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman e al.* e *UEFA c. Jean-Marc Bosman*, in *Raccolta*, 1995-I, pp. 5040 ss.; Corte giust., 18 luglio 2006, c. 519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione*, in *Raccolta*, 2006-I, pp. 6991 ss. Di queste decisioni si darà conto *infra*, par. 2.

¹²⁸ Il Modulo “Jean Monnet” *Sport Integrity and Rule of Law in the Governance of Sports Authorities as a Priority and Value of European Law* (EuSportRoL), finanziato dall’UE per il triennio 2022-2025 a beneficio del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università del Salento, mira ad analizzare e approfondire il quadro, in costante evoluzione, dei rapporti tra l’ordinamento europeo e l’ordinamento sportivo.

¹²⁹ Dato che si farà riferimento più volte all’art. 165 TFUE si reputa opportuno riportarne il contenuto, almeno con riferimento alle parti di nostro interesse: “1. [...] L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 2. L’azione dell’Unione è intesa a: [...] a) sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia [...] di sport, in particolare con il Consiglio d’Europa”.

¹³⁰ Sul percorso seguito per arrivare all’approvazione dell’attuale disposizione, sia consentito il rinvio a A. Orlando, *Ordinamento transnazionale dello sport tra autonomia e modello sportivo europeo*, Napoli, 2025, pp. 180-207.

Il secondo elemento di novità attiene alla frequenza delle decisioni, che dipende da una tendenza sempre più accentuata dei giudici nazionali a operare rinvii pregiudiziali *ex art. 267 TFUE* su controversie aventi ad oggetto la materia sportiva. Che questa tendenza dipenda effettivamente da un mutato atteggiamento dei giudici nazionali o, invece, dall'attraversamento di un'epoca di assestamento e riorganizzazione del movimento sportivo, è tema che meriterebbe di essere discusso a parte. Comunque la si veda, la Corte ha reso tra il 2023 e il 2025 una serie di decisioni che sembrano segnare, a vario titolo, la storia del diritto europeo dello sport (se non dello sport in generale). Il 21 dicembre 2023 sono state pubblicate le decisioni su tre casi differenti (*European Superleague*¹³¹, *ISU*¹³² e *Antwerp*¹³³), nel 2024 è stata decisa la vicenda *Diarra*¹³⁴ ed è invece del 2025 la sentenza *Seraing*¹³⁵. Si tratta di decisioni che riguardano evidentemente profili e questioni differenti, ma presentano un elemento di comunanza, ovvero sembrano contribuire, ognuno per la sua quota parte, a definire – e ridefinire – gli equilibri nel rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento unionale.

In questo senso, quindi, l'operato della Corte degli ultimi anni si caratterizza per un terzo elemento, ovvero il consolidamento, portato all'estremo, della dottrina *Meca-Medina*, secondo cui non esisterebbe questione esentabile di per sé dall'applicazione del diritto dell'UE in virtù della sua natura sportiva o "prettamente sportiva"¹³⁶. In effetti, i giudizi dell'ultimo triennio – ma potremmo includervi anche la decisione *TopFit* di qualche anno prima¹³⁷ – trattano anche di questioni che potremmo definire "marcatamente sportive", come l'organizzazione di competizioni alternative (*European Superleague* e *ISU*) o la composizione delle rose (*Antwerp*). D'altronde, anche quando si occupano di temi di più evidente respiro giuridico – come la circolazione degli atleti professionisti (*Diarra*) o la sindacabilità dei lodi TAS (*Seraing*) –, i profili sottesi toccano dinamiche "profondamente sportive", legate alla natura, alla storia, all'organizzazione e quindi alla tenuta generale del movimento.

¹³¹ Corte giust., 21 dicembre 2023, c. 333/21, *European Super League Company SL c. FIFA e UEFA*, in *Raccolta*, 2023, 1011.

¹³² Corte giust., 21 dicembre 2023, c. 124/21 P, *International Skating Union c. Commissione europea*, in *Raccolta*, 2023, 1012.

¹³³ Corte giust., 21 dicembre 2023, c. 680/21, *UL e Royal Antwerp Club c. UBSFA*, in *Raccolta*, 2023, 1010.

¹³⁴ Corte giust., 4 ottobre 2024, c. 650/22, *FIFA c. BZ*, in *Raccolta*, 2024, 824.

¹³⁵ Corte giust., 1° agosto 2025, c. 600/23, *Royal Club Football Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA* (non ancora pubblicata in raccolta, ma reperibile in curia.europa.eu).

¹³⁶ Si anticipa qui un estratto della sentenza in oggetto. V. Corte giust., 18 luglio 2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione*, cit., punto 31: "[...] quand'anche si consideri che tali norme non costituiscano restrizioni alla libera circolazione perché riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica (citare sentenze *Walrave e Koch* nonché *Donà*), tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata esuli necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE [oggi, 101 e 102 TFUE] né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l'applicazione propri dei detti articoli".

¹³⁷ Corte giust., 13 giugno 2019, c. 22/18, *TopFit e.V. e Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband e.V.*, in *Raccolta*, 2019, 497.

Tutto, quindi, finisce – o è astrattamente destinato a finire – sotto la lente di ingrandimento della Corte di giustizia. Proprio in virtù di tale assunto, che appare incontestabile (*rectius*: non più contestabile¹³⁸), le decisioni di Lussemburgo miranti ad applicare i principi generali di diritto unionale – come le norme sulla libera concorrenza, le libertà economiche fondamentali o i diritti di cittadinanza – potenzialmente possono impattare, ancora più frequentemente e incisivamente di prima, su qualsiasi aspetto inerente all’ambito sportivo.

Tuttavia, l’interventismo della Corte non può non tenere conto del principio cardine attorno a cui ruotano – o dovrebbero ruotare – i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamenti giuridici di matrice statale, ovvero il principio di autonomia. Se è vero che su questo principio la dottrina si esprime da sempre con posizioni assai diversificate di cui non si può dare conto in questa sede¹³⁹, è innegabile che il principio di autonomia risulti oggi affermato non solo in fonti interne all’ordinamento sportivo¹⁴⁰, ma anche nell’ambito del diritto internazionale¹⁴¹ e, in qualche caso, nazionale¹⁴². Anche nel diritto primario dell’UE, pur non declinato

¹³⁸ Come si vedrà, la prima giurisprudenza della Corte, a prescindere dalla natura economica dell’attività, propendeva per riconoscere un’area regolamentare autonoma per l’ordinamento sportivo, quindi non sindacabile dalla Corte, in quanto inerente a “criteri tecnico-sportivi” o a norme aventi natura “prettamente sportiva”. Il primo virgolettato si ritrova in Corte giust., 12 dicembre 1974, c. 36/74, Walrave e Koch c. Association Union cycliste internationale e al., in *Raccolta*, 1974-I, p. 1418; mentre la seconda espressione, già citata *supra* nel testo, è utilizzata in Corte giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, Gaetano Donà c. Mario Mantero, in *Raccolta*, 1976-I, p. 1342.

¹³⁹ Nel dibattito sull’esistenza e l’autonomia dell’ordinamento sportivo, che nel tempo ha assunto dimensioni smisurate, appare impossibile non citare i contributi di S. Romano, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, 1918 (I ed.) e 1946 (II ed.), W. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, I, 1933, pp. 1381 ss.; Id., *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, pp. 43 ss.; M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, pp. 10 ss.; Id., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pp. 672 ss. Più di recente, illuminanti le riflessioni di P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, pp. 3 ss. In termini sicuramente più scettici, cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. II, Napoli, 2020, p. 96; Id., *Riflessioni conclusive*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, in *Atti del 3o Convegno Nazionale SISDiC*, Napoli, 2009, pp. 715 ss.

¹⁴⁰ Su tutti, la Carta olimpica, al Principio fondamentale dell’Olimpismo n. 5, introdotto nel 2011: “Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of *autonomy*, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied” (corsivo aggiunto). Tale principio si aggiunge alla norma che, da molto più tempo, rivendica, invece, l’autonomia dei comitati olimpici nazionali (Carta olimpica, art. 27, comma 6: “The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter”).

¹⁴¹ Cfr. ONU, risoluzione del 31 ottobre 2014, *Sport as a means to promote education, health, development and peace*, A/RES/69/6, punto 8: “The General Assembly [...] Supports the independence and *autonomy* of sport [...]” (corsivo aggiunto).

¹⁴² L’Italia si distingue sotto questo aspetto, avendo riconosciuto l’autonomia con d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. con mod. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, art. 1: “1. La Repubblica riconosce e favorisce l’*autonomia* dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al *principio di*

come principio di autonomia, è presente il già accennato richiamo alla specificità (*rectius*: alle specificità) dello sport *ex art.* 165 TFUE, così come, in materia, non mancano altri atti e documenti delle Istituzioni UE¹⁴³. D'altronde, la stessa Corte di giustizia, da quando ha iniziato a costruire il diritto europeo dello sport, ha sempre posto – almeno implicitamente – la questione in termini di *actio finium regundorum* di quei margini di autonomia che appaiono essenziali per il funzionamento e l'(auto)organizzazione del sistema sportivo globale¹⁴⁴. La giurisprudenza degli ultimi anni pone quantomeno il sospetto che la Corte, invece, abbia deciso di accantonare questi elementi di complessità in virtù di una più piana applicazione dei principi di diritto unionale alla “specifica” (ma non troppo) materia sportiva.

2. Da Walrave a Meca-Medina: evoluzioni, tendenze e “punti fermi”

La traiettoria con cui la Corte di giustizia è entrata nel perimetro dello sport tra la fine del secolo scorso e l'inizio del Millennio disegna un movimento a cerchi concentrici: un primo avvicinamento prudente, riservato alla attività sportiva avente natura “economica” e assai conservativo rispetto alle regole sportive, ossia diramate dalle istituzioni sportive, in quanto riguardanti questioni “prettamente sportive”; una fase di rottura, segnata dalla vicenda *Bosman*, con cui il diritto comunitario ha fatto irruzione nell'ambito della regolamentazione privata del settore; quindi, l'assestamento in un metodo di controllo funzionale, teorizzato in *Meca-Medina*, che valuta scopi e proporzionalità delle regole sportive caso per caso, ossia a

autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (corsivi aggiunti).

¹⁴³ Vale la pena citare, a partire dal c.d. rapporto Adonnino (*Ad hoc Committee «on a People's Europe», Report to the European Council*, SN 2536/3/85, 28-29 giugno 1985, punto 5.9): Commissione europea, comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, *The European Community and Sport*, SEC (91) 1438, 31 luglio 1991; Parlamento europeo, *Risoluzione sullo sport nell'Unione europea*, GU C 200 del 30.06.1997, 13 giugno 1997; Commissione europea, *Relazione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport*, COM(1999) 644, 10 dicembre 1999; Consiglio europeo, *Conclusioni della Presidenza*, Nizza, 7-10 dicembre 2000, allegato IV, Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni; Commissione europea, *Libro bianco sullo sport*, COM(2007) 391 def., 11 luglio 2007; Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, COM(2011) 12 def., 18 gennaio 2011; Parlamento europeo, *Risoluzione sulla dimensione europea dello sport*, 2011/2087(INI), 2 febbraio 2012; Parlamento europeo, *Risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, 2021/2058(INI), 23 novembre 2021; Consiglio UE, *Risoluzione sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport*, 2021/C 501/01, 13 dicembre 2021. In seno al Consiglio d'Europa, cfr. *Recommendation CM/Rec(2011)3 of the Committee of Ministers to member states on the principle of autonomy of sport in Europe*, 2 febbraio 2011; *Recommendation CM/Rec(2021)5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised European Sports Charter*, 13 ottobre 2021.

¹⁴⁴ Cfr. *infra*, par. 2.

prescindere dalla natura “sportiva” delle questioni e, quindi, superando la c.d. “eccezione sportiva”.

In questo percorso, la Corte ha consolidato alcuni “punti fermi”: il diritto dell’Unione si applica quando l’attività sportiva è qualificabile come economica; non esiste un’esonazione generale per le regole “puramente sportive”; sono ammissibili differenziazioni e limiti solo se strettamente connessi a obiettivi legittimi e necessari al funzionamento della competizione, secondo un giudizio di proporzionalità effettivo e in concreto.

Con *Walrave* (1974)¹⁴⁵ la Corte fissa la prima soglia: le libertà del Trattato si applicano allo sport quando esso assume i tratti dell’attività economica¹⁴⁶; inoltre, i principi dell’allora diritto comunitario vincolano anche gli enti privati che disciplinano lo sport, non solo le autorità statali¹⁴⁷. Tuttavia, nell’immediato la Corte sceglie di mantenere un profilo minimale di interferenza, riconoscendo margini di autonomia in merito a regole legate alla dimensione tecnico-sportiva delle competizioni, in specie quando la dimensione economica non è dimostrata/dimostrabile o appare recessiva – appunto – rispetto alle finalità tecnico-sportive. Nel caso specifico, respinge il ricorso degli allenatori di ciclismo che lamentavano la illegittima discriminazione della loro condizione di lavoratori sulla base della nazionalità alla luce delle norme stabilite dalla federazione internazionale di ciclismo¹⁴⁸. In sintesi, per i giudici si tratta di norme relative alla composizione di squadre sportive, le quali operano esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi e non riguardano la dimensione economica dell’attività sportiva, a prescindere dalla natura professionistica della stessa¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Corte giust., 12 dicembre 1974, *Walrave e Koch c. Association Union cycliste internationale e al.*, cit., pp. 1405 ss. Cfr., in dottrina, B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 11-13; R. Parrish, *Case C-36/74 Walrave and Koch [1974] ECR 1405*, in J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, Den Haag, 2013, pp. 45-64.

¹⁴⁶ *Ivi*, pp. 1417-1418: “Considerati gli obbiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica [...]. In particolare, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, essa rientra nell’ambito d’applicazione [...] del trattato”.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 1419: “Tale divieto riguarda non solo gli atti dell’autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi. Infatti, l’abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi [...] sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell’esercizio della loro autonomia giuridica. Inoltre, poiché nei vari paesi membri la prestazione del lavoro è disciplinata talvolta da norme emanate dallo Stato, talvolta da contratti o atti di natura privatistica, se il divieto sancito dal diritto comunitario avesse valore unicamente per gli atti della pubblica autorità, potrebbe scaturirne una difformità d’applicazione”.

¹⁴⁸ Nel caso specifico, il regolamento della federazione ciclistica internazionale (UCI) prevedeva che l’allenatore dovesse avere la stessa nazionalità del corridore. Gli attori, in qualità di allenatori e cittadini comunitari, ritenevano che una simile norma ledesse il principio di libera prestazione di servizi, riducendo clamorosamente le loro opportunità di lavoro.

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 1418: “Esula da tale divieto la composizione di squadre sportive – e in particolare delle rappresentative nazionali – operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce. A questo proposito, è al giudice nazionale che spetta accertare la natura dell’attività

Due anni dopo, in *Donà* (1976)¹⁵⁰, dovendo decidere sulla legittimità della c.d. “chiusura delle frontiere” stabilita dalla federazione calcistica italiana (FIGC)¹⁵¹, la Corte conferma le premesse e compie un passo ulteriore: ribadisce l’applicabilità del diritto comunitario alle organizzazioni sportive e afferma l’incompatibilità di regole che, per motivi economici, riservino i campionati ai soli cittadini nazionali; al contempo, ammette che talune restrizioni possano essere “salvate” se inerenti alla natura e al contesto specifici di determinate competizioni e dunque dotate di una giustificazione sportiva non economica (si pensi, ad es., alle partite tra rappresentative nazionali)¹⁵². Ne viene fuori una prima forma di griglia bifasica – regola/eccezione –, anche se non sembra emergere compiutamente la dottrina della c.d. “eccezione sportiva”, dal momento che la Corte evita di coniare etichette, ma si limita a suggerire criteri. Il portato operativo resta prudente, oscillando tra applicabilità – almeno astratta – dell’ordinamento comunitario e riconoscimento di spazi di autonomia funzionale.

La cesura giunge nel 1995 con *Bosman*¹⁵³. Chiamata a vagliare il sistema dei trasferimenti e le limitazioni al tesseramento dei calciatori comunitari in ambito

oggetto della causa dinanzi a lui promossa, e, in particolare, di decidere se nello sport in questione allenatore e corridore costituiscano una squadra”.

¹⁵⁰ Corte giust., 14 luglio 1976, Gaetano Donà c. Mario Mantero, cit., pp. 1333 ss. Cfr., in dottrina, A. Tizzano, *sentenza 14 luglio 1976 (in causa 13/76)*; Pres. Lecourt, *Avv. gen. Trabucchi (concl. conf.)*; Donà c. Mantero, in *Foro It.*, 1976, pp. 361-374; B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 12-13.

¹⁵¹ Nel tentativo di risollevare il movimento dopo la *débâcle* dei Campionati mondiali del 1966 in Inghilterra, la FIGC decise di vietare alle società italiane il tesseramento di calciatori stranieri, a prescindere dal fatto che fossero cittadini comunitari. Cfr. A. Molinari, *Il ritorno dei calciatori stranieri in Italia: la riapertura delle frontiere calcistiche (1976-1980)*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 1, pp. 247 ss.

¹⁵² Corte giust., 14 luglio 1976, Gaetano Donà c. Mario Mantero, cit., p. 1340: “Tali norme tuttavia non sono in contrasto con una disciplina o prassi che escluda i giocatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esempio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due paesi. Tale restrizione della sfera d'applicazione delle disposizioni di cui trattasi deve essere tuttavia mantenuta rigorosamente entro i limiti del suo specifico oggetto. Spetta al giudice nazionale definire, alla luce dei criteri sopra esposti, la natura dell'attività sottoposta alla sua valutazione”.

¹⁵³ Corte giust., 15 dicembre 1995, URBSFA c. Jean-Marc Bosman, cit., pp. 5040 ss. Cfr., tra i commenti all'epoca della decisione; M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 393-408; A. Manzella, *L'Europa e lo sport. Un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 409-415; A. Tizzano e M. De Vita, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, pp. 416-435; A. Anastasi, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, pp. 458-468; S. Bastianon, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza «Bosman»*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 508-539; M. Coccia, *La sentenza «Bosman»: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 650-655; Id., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 3-4, pp. 335-350; A. De Silvestri, *Calciatori svincolati portatori di parametro, tipicità degli atti di tesseramento ed effetti nel tempo della sentenza «Bosman»*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 800-809; I. Telchini, *Il caso «Bosman»: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Dir. com. scam. int.*, 1996, pp. 323-335; S. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 3-13; G. Vidiri, *Il «Caso Bosman» e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 13-17. Più di recente, cfr. S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Torino, 2015; B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello*

calcistico, la Corte abbandona ogni timidezza: considera scrutinabili le regole sportive, addirittura prescindendo dal fatto che esse abbiano inciso nel caso specifico¹⁵⁴, e affronta di petto la questione della loro compatibilità con i principi di libera circolazione e concorrenza. Riconosce, in via di principio, taluni obiettivi legittimi dello sport – equilibrio competitivo, incertezza del risultato, formazione dei giovani –, ma giudica non necessarie e sproporzionate le misure stabilite dalle federazioni sportive: l'indennità dovuta anche a contratto scaduto e i tetti al numero di atleti stranieri (ancorché comunitari) non resistono, appunto, al vaglio dei criteri/principi di proporzionalità e necessità. Ne discendono alcuni effetti sistemici notori, destinati a modificare il quadro sportivo europeo (e non solo): nasce la figura del c.d. “parametro zero” (il *free agent* europeo) e vengono meno i limiti al numero di atleti comunitari tesserabili. Sul piano metodologico, *Bosman* segna il passaggio da un controllo “di soglia” sulla configurabilità o meno di una attività economica – che nel caso specifico era indubbia – ad un vero scrutinio di giustificazione: occorre dimostrare che le norme sportive siano destinate al perseguimento di un obiettivo legittimo e che si dimostrino funzionali, coerenti e proporzionate a questo determinato scopo.

Il post-*Bosman* può essere letto come una stagione di affinamento. In *Agostini*¹⁵⁵ la Corte dichiara addirittura irricevibile il ricorso poiché non rinviene elementi sufficienti per stabilire se la condizione dell'atleta sia quella di professionista o di dilettante, dimostrando così di considerare – in maniera poco convincente – tale distinzione come indice della natura economica dell'attività sportiva. In *Deliège*¹⁵⁶ e *Lehtonen*¹⁵⁷ sembrano emergere i tratti della c.d. “eccezione sportiva”, per quanto tale dottrina non risulti granché esplicitata nel *reasoning* della Corte. Superando il problema della qualificazione formale dell'atleta in termini di

sport, cit., pp. 14-22; A.G. Parisi, *Manuale di diritto dello sport*, Torino, 2021, pp. 269-275; J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport*, cit., pp. 103-111. In letteratura straniera, cfr., *ex multis*, S. Weatherill, *Annotation (Bosman Case)*, in Id. (a cura di), *European Sports Law*, cit. pp. 101-133; Id., *Bosman Changed Everything: The Rise of EC Sports Law*, in Id. (a cura di), *European Sports Law*, cit., pp. 497-506.

¹⁵⁴ Da questo punto di vista, preme osservare la differenza di atteggiamento rispetto alla giurisprudenza precedente (e a quella successiva). Dovendo in via preliminare statuire sulla propria competenza a decidere, la Corte non perde tempo a ragionare sul fatto che le norme sui trasferimenti siano state concretamente applicate nel caso specifico: “anche ammesso” che ciò non sia avvenuto “un'interpretazione della Corte circa la compatibilità con il diritto comunitario del sistema di trasferimento istituito dal regolamento dell'UEFA potrebbe essere utile al giudice a quo”: cfr. Corte giust., 15 dicembre 1995, *URBSFA c. Jean-Marc Bosman*, cit., punto 63.

¹⁵⁵ Corte giust., 8 luglio 1998 (ord.), c. 9/98, *Ermanno Agostini e Emanuele Agostini c. ASBL*, in *Raccolta*, 1998-I, p. 4263 ss. Cfr., in dottrina, J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport*, cit., pp. 114-116; B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 22-28; A.G. Parisi, *Manuale di diritto dello sport*, cit., pp. 275-276.

¹⁵⁶ Corte giust., 11 aprile 2000, c. 51/96, *Christelle Delière c. ASBL e al.*, in *Raccolta*, 2000-I, p. 2549 ss. In dottrina, cfr. B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 29-40; S. Van Den Bogaert, *The Court of Justice on the Tatami: Ippon, Waza-Ari or Koka?*, in *Eur. L. Rev.*, 2000, pp. 554-563.

¹⁵⁷ Corte giust., 13 aprile 2000, c. 176/96, *Jyri Lehtonen e al. c. FRBSB*, in *Raccolta*, 2000-I, p. 2681 ss. In dottrina, cfr. B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 29-40.

professionista/dilettante¹⁵⁸, i giudici comprendono la necessità di riservare al mondo sportivo e alle sue organizzazioni la disciplina e la gestione di alcuni aspetti peculiari, come la selezione degli atleti per le competizioni di alto livello o la fissazione di finestre di mercato per i trasferimenti. Per fare ciò, individuano alcuni tratti caratterizzanti del sistema sportivo, come la centralità delle federazioni o la necessità di assicurare la regolarità e l'equità delle competizioni, ma non riescono a costruire un percorso argomentativo sistematico. I criteri attraverso cui operare queste valutazioni appaiono ancora incerti: la nozione di "obiettivo legittimo", che sarebbe valida a giustificare la regola sportiva, non risulta approfondita; d'altro canto, la natura "prettamente sportiva" della regola appare ormai linguaggio anacronistico. La mancanza di un ancoraggio normativo giustifica, almeno in parte, la cautela della Corte, la quale, alla ricerca di un appiglio, si trova "costretta" a richiamare la concisa e non vincolante Dichiarazione di Amsterdam di qualche anno prima¹⁵⁹. In tale contesto, la *sporting exception* emerge al più come trama sottile e, a dirla tutta, particolarmente debole.

È su questo sfondo che *Meca-Medina* (2006) imprime un ulteriore scarto concettuale¹⁶⁰. Il contenzioso riguarda regole antidoping fissate dalla federazione internazionale del nuoto, di cui i ricorrenti denunciano l'illegittimità prima davanti al TAS e poi davanti agli organi dell'UE (Commissione e Tribunale) competenti a giudicare sulla violazione dei principi di libera concorrenza¹⁶¹. La Corte di giustizia, questa volta adita come organo di appello, non si rifugia dietro l'etichetta di regola "puramente sportiva", ma preferisce valutare gli effetti economici che la regola può produrre e, soprattutto, impone un test a due stadi, ovvero verifica della legittimità

¹⁵⁸ In effetti, se il cestista Lethonen era professionista, la judoka Deliège non lo era. Corte giust., 11 aprile 2000, *Christelle Deliège c. ASBL e al.*, cit., punto 46: "Al riguardo, occorre rilevare che la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche [...]".

¹⁵⁹ Cfr. *ivi*, punto 42. Il richiamo è al Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Dichiarazioni adottate dalla conferenza - Dichiarazione sullo sport, GU C 340 del 10.11.1997, p. 0136 (anche detta Dichiarazione di Amsterdam), di cui si riporta lo stringato contenuto: "La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico".

¹⁶⁰ Corte giust., 18 luglio 2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione*, cit. Cfr., in dottrina, C. Fratea, *I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza "Meca-Medina"*, in *JusOnline*, 2018, 1; S. Bastianon, *Da "Cassis de Dijon" a Meca-Medina": la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2017, 3, pp. 417-452; S. Weatherill, *Case C-519/04 P Meca-Medina [2006] ECR I-6991*, in J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, cit., pp. 137-151; B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, cit., pp. 42-46; A.G. Parisi, *Manuale di diritto dello sport*, cit., pp. 276-280.

¹⁶¹ Per le violazioni delle norme sulla libera concorrenza è consentito presentare ricorso davanti alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

dello scopo e controllo di necessità/proporzionalità della misura. Nel caso specifico, pur evitando di pronunciarsi sulla proporzionalità della sanzione comminata dalle organizzazioni sportive (questione processualmente non devoluta), la Corte reputa giustificate e ragionevoli le soglie antidoping alla luce della tutela dell'integrità della competizione e, più in generale, della salute degli atleti¹⁶². Ma, sul piano di principio, la sentenza archivia definitivamente la possibilità di ammettere esenzioni per regole tecnico-sportive: se è configurabile attività economica, il diritto dell'UE deve essere applicato e la Corte avrà il potere/dovere di verificare che le regole sportive siano idonee a perseguire un obiettivo legittimo, oltre che proporzionate e necessarie rispetto a tale scopo.

La portata di *Meca-Medina* è duplice. Anzitutto, chiarisce che non conta la natura "sportiva" della materia regolamentata, ma l'effetto che la regola stessa produce sui soggetti interessati, da intendersi come operatori economici all'interno di un settore di mercato sottoposto alla disciplina dell'UE. In secondo luogo, mette in prospettiva la stessa "specificità" dello sport¹⁶³: essa non diventa uno scudo processuale, ma una condizione da dimostrare in termini di coerenza strutturale tra mezzo e fine, nel rispetto della proporzionalità e necessità delle misure adottate. Per questa via, la Corte non demonizza l'autonomia regolatoria degli enti sportivi; la condiziona, però, a un dovere argomentativo stringente e a una verifica empirica dell'indispensabilità delle misure. La conseguenza è un arretramento della tesi di un "recinto" sottratto a controllo giurisdizionale e, allo stesso tempo, la stabilizzazione del solo vero baluardo all'ingresso del diritto dell'Unione: la natura economica dell'attività. Quando essa ricorre, nessuna regola è *ipso iure* insindacabile. In estrema sintesi, tale decisione, per comprensibili ragioni salutata con scarso apprezzamento dalle istituzioni sportive¹⁶⁴, sembra spostare la questione su un altro livello: detto che ogni regola sportiva deve intendersi astrattamente sindacabile, occorre comprendere in quali casi essa possa dirsi "giustificata" e se – e in che misura – la "specificità" del settore sportivo possa condizionare le valutazioni sulla legittimità della disciplina sportiva rispetto ai principi dell'UE.

Guardando retrospettivamente l'arco *Walrave-Meca-Medina* emergono, sommariamente, due linee di tendenza. La prima è la progressiva erosione di letture

¹⁶² Corte giust., 18 luglio 2006, David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione, cit., punto 43: "[...] obiettivo generale di tale regolamentazione è combattere il doping in vista di uno svolgimento leale della competizione sportiva e include la necessità di assicurare agli atleti pari opportunità, la salute, l'integrità e l'obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport [...]".

¹⁶³ Se è vero che il concetto di specificità dello sport troverà ingresso nei Trattati solo qualche anno più tardi, deve essere evidenziato che il testo della c.d. Costituzione per l'Europa – di poco precedente rispetto alla sentenza, ma mai entrato in vigore per la mancata ratifica di alcuni paesi membri – appariva molto simile a quello dell'attuale art. 165 TFUE. Cfr. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, 2004/C 310/1, 16 dicembre 2004 (anche detta Costituzione per l'Europa), art. III-282, comma 1.

¹⁶⁴ Cfr. il parere dell'allora Direttore ufficio legale UEFA (oggi Presidente della FIFA): cfr. G. Infantino, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport?*, in *editorial.uefa.com*.

“ontologiche” (regole sportive vs regole economiche), volte ad esentare lo sport dall’applicazione del diritto comunitario/unionale, a vantaggio di un controllo “funzionale” e centrato sugli effetti, secondo cui occorre misurare la regola in ordine all’impatto e alla congruenza rispetto al fine perseguito. Tuttavia, un catalogo tipico di obiettivi legittimi, in grado di giustificare regole sportive “in deroga” rispetto al diritto comunitario/unionale non emerge in maniera compiuta, anche se non mancano riferimenti all’integrità della competizione o al benessere psicofisico degli atleti.

La seconda è l’istituzionalizzazione del principio secondo cui anche gli enti privati che governano lo sport sono destinatari delle libertà del Trattato e delle regole di concorrenza. Tale approdo, persistente (fino ai giorni nostri) a partire da *Walrave* lega fin dagli albori il diritto europeo dello sport alle libertà economiche fondamentali e ai principi di libera concorrenza. In assenza di un qualsiasi riferimento alla materia sportiva nei Trattati, essa rischiava di essere trattata come un qualsiasi settore economico, a meno della “sensibilità” della giurisprudenza nei confronti dell’autonomia dello sport. Alla luce dell’intervenuto Trattato di Lisbona e del riconoscimento della (*rectius*: delle) “specificità” dello sport, occorre chiedersi se sia effettivamente cambiato qualcosa.

I “punti fermi” fissati entro il 2006, ovvero fino alla vigilia dell’introduzione dell’art. 165 TFUE, tratteggiano, quindi, la dialettica tra ordinamento sportivo e diritto dell’Unione, impattando, di conseguenza, sui margini di autonomia riconoscibili in capo al primo. Se la qualificazione dell’attività sportiva come attività economica è imposta come condizione di accesso per l’applicabilità delle norme UE, non vi è spazio per una “eccezione sportiva”, ma – al più – spazi di differenziazione, la cui giustificabilità e proporzionalità deve essere dimostrata e valutata in concreto.

3. Il caso TopFit: una breccia nell’ambito dell’attività sportiva non economica

La pronuncia resa nel caso *TopFit e.V. e Biffi* merita una trattazione a sé. Sebbene si tratti di una sentenza precedente rispetto al ciclo di decisioni dell’ultimo triennio, essa potrebbe aver segnato, senza particolari proclami, un passaggio in grado di incidere sulla topografia del diritto europeo dello sport¹⁶⁵. Per la prima volta la Corte di giustizia si occupa, infatti, di sport amatoriale, mettendo in crisi quel principio basilare dell’arco *Walrave/Meca-Medina*, secondo cui l’applicabilità del

¹⁶⁵ Corte giust., 13 giugno 2019, *TopFit e.V. e Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband e.V.*, cit. Cfr., in dottrina, S. Bastianon, *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, in *Riv. dir. sport.*, 2019, 1, pp. 129-158; G. Gattinara, *Lo statuto giuridico dello sportivo dilettante nella sentenza TopFit eV e Biffi della Corte di giustizia*, in *RDES*, 2020, 1, p. 243 ss.; P. Piccioni, *Lo sport dilettantistico alla luce dello status di cittadino dell’Unione Europea: l’applicabilità del diritto UE e l’accesso indiscriminato alle competizioni per il titolo di campione nazionale*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2020, 2.

diritto dell'Unione riguarda esclusivamente l'attività sportiva qualificabile come economica.

Il contesto fattuale può essere brevemente riassunto in questi termini: un cittadino italiano, residente in Germania da lungo tempo e tesserato presso un'associazione sportiva tedesca, viene escluso – e successivamente ammesso solo come atleta non classificabile – dai campionati nazionali di atletica leggera per atleti non professionisti (categoria *senior*), perché non in possesso della cittadinanza tedesca. Condizione, quest'ultima, che le norme federali prevedono come requisito per la partecipazione. Il giudice del rinvio sottopone a Lussemburgo il quesito se, alla luce del quadro scaturito dal Trattato di Lisbona, l'art. 18 TFUE (divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità), eventualmente in combinato disposto con l'art. 21 TFUE (diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dell'UE), trovi applicazione anche quando l'attività sportiva non abbia rilievo economico, richiamando a tal fine l'art. 165 TFUE¹⁶⁶.

La Corte, anzitutto, valorizza l'art. 165 TFUE quale indice della rilevanza sociale dello sport nell'Unione, riferendosi in particolare allo sport dilettantistico¹⁶⁷. In secondo luogo, connette tale considerazione generale ai diritti di cittadinanza sanciti dagli artt. 18 e 21 TFUE: la pratica di uno sport amatoriale, specie in forma associativa, è idonea a creare o consolidare legami con la società di accoglienza e ciò vale per competizioni sportive “di qualunque livello”¹⁶⁸. Ne deriva, in via di principio, l'illegittimità di regole federali che, per la sola nazionalità, escludono o degradano la partecipazione di cittadini dell'Unione stabilmente residenti nello Stato ospitante. In questa chiave, la Corte fa presente al giudice del rinvio che la regola tedesca che riservava titolo e classifiche ai soli cittadini nazionali deve essere considerata incompatibile con il diritto dell'Unione, salvo che sia sorretta da una specifica e rigorosa giustificazione¹⁶⁹.

L'approdo giurisprudenziale appare assai significativo. Fino a *TopFit*, la porta d'ingresso del diritto dell'Unione nel mondo sportivo era presidiata dalla natura economica dell'attività: le libertà del Trattato – e con esse i principi di libera concorrenza – si applicavano quando l'attività sportiva assumeva i tratti di una prestazione lavorativa o di un servizio. L'asse *Walrave–Bosman–Meca–Medina* aveva consolidato questo approccio, temperandolo con un esame funzionale e proporzionale delle regole sportive, ma senza intaccare il presupposto economico. *TopFit* sembra rovesciare la prospettiva: nel segmento amatoriale, l'applicabilità del diritto dell'Unione non discende dalla natura economica, bensì dalla combinazione tra cittadinanza europea e funzione sociale dello sport, così come

¹⁶⁶ Cfr. Corte giust., *TopFit* e.V. e Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband e.V., cit., domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Darmstadt* (Germania) l'11 gennaio 2018, 2018/C - 123/17.

¹⁶⁷ Cfr. Corte giust., 13 giugno 2019, *TopFit* e.V. e Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband e.V., cit., punto 33.

¹⁶⁸ *Ivi*, punto 34.

¹⁶⁹ *Ivi*, punto 67.

letta alla luce dell'art. 165 TFUE. In altri termini, sembra aprirsi un secondo (inedito) varco di accesso, anche in assenza di attività economica. Ciò detto, deve essere notato che la svolta non appare proclamata dai giudici come tale: nella motivazione, anzi, si adotta un tono “di continuità” con la giurisprudenza precedente, quasi a disinnescare la percezione di un cambio di paradigma o l'emersione di profili di novità.

Superato il varco dell'applicabilità, l'analisi si sposta sul merito della regola. Qui l'impostazione è saldamente “*effect-based*” e coerente con il metodo già usato in materia sportiva: la Corte richiama i propri precedenti sulla legittimità delle regole sportive, interrogandosi sulla configurabilità di obiettivi legittimi e sulla proporzionalità e necessità delle misure. Applicando il test, i giudici smontano le giustificazioni prospettate dalla federazione tedesca: l'esigenza di selezionare atleti tedeschi per le competizioni internazionali, la peculiarità della categoria “senior”, persino le dinamiche tecnico-sportive della disciplina non sostengono la necessità di un requisito di cittadinanza per partecipare o entrare in classifica nell'ambito di competizioni nazionali di livello amatoriale¹⁷⁰. L'esame è meticoloso e lascia al giudice del rinvio, pur senza escluderlo, un margine assai limitato per rinvenire altre possibili giustificazioni.

Il confronto con la giurisprudenza precedente accentua la portata dell'intervento. Un quarto di secolo prima, in *Agostini*, il rinvio pregiudiziale su temi simili era stato dichiarato irricevibile anche per l'incertezza sulla condizione professionale dell'atleta: ciò tradiva un ancoraggio alla discriminante professionista/dilettante quale chiave di accesso al diritto dell'UE. *TopFit* ribalta il tavolo: il profilo economico non sembra più decisivo; conta, invece, la cittadinanza europea come fattore di integrazione sociale e, dunque, come titolo di eguaglianza nell'accesso alle competizioni domestiche, salvo che sussistano e possano essere verificate ragioni oggettive e proporzionate. La parabola che da *Agostini* conduce a *TopFit* rafforza l'idea che la “specificità” dello sport non operi affatto come recinto dogmatico, ma, al più, come parametro di giustificazione “da provare” nel concreto.

Al tempo stesso, *TopFit* non sembra archiviare in blocco il paradigma precedente. La Corte evita di affermare una clausola generale di sottoposizione dello sport amatoriale all'intero diritto primario dell'Unione; piuttosto, individua – e persegue – una via di accesso centrata sui diritti di cittadinanza e sul divieto di discriminazioni. La differenza non è di poco conto: la concorrenza tra operatori economici, i mercati di riferimento e i test antitrust restano, in linea di principio, confinati al versante professionale/commerciale; nello spazio amatoriale, l'interazione con il diritto dell'Unione passa invece per le libertà fondamentali del cittadino. Questo consente di tenere distinta, almeno tendenzialmente, la dimensione “economica” dello sport da quella “non economica”, mettendo in entrambi i casi in comunicazione l'ordinamento sportivo transnazionale con l'ordinamento unionale.

¹⁷⁰ *Ivi*, punti 41 ss.

Guardando all'inquadramento sistemico e normativo, sembra permanere comunque una zona d'ombra. La sentenza, pur evocando l'art. 165 TFUE, non ne fissa compiutamente il perimetro operativo: il riferimento alla "funzione sociale" dello sport serve a far dialogare l'ordinamento sportivo con i diritti di cittadinanza, ma non chiarisce quanto esteso sia il raggio di quella funzione, né quali siano i limiti oltre i quali la "specificità" sportiva possa – sempreché ciò sia effettivamente possibile – ancora giustificare differenziazioni. La critica di fondo è che la Corte abbia scelto un tono "minimale" proprio nel momento in cui introduceva una potenziale innovazione, aprendo una "breccia" più che proporre una "svolta", evitando, così, di mettere in discussione apertamente il principio stabilito in *Walrave*. Il risultato è un equilibrio mobile: l'attività economica continua a segnare la via maestra; i diritti di cittadinanza aprono una corsia parallela, che potrà essere consolidata o ridimensionata in future applicazioni, senza che però l'art. 165 TFUE ne esca particolarmente valorizzato.

In conclusione, *TopFit* pare innovare la giurisprudenza della Corte, in quanto amplia l'ambito di giustiziabilità delle regole sportiva e mostra che la dialettica tra autonomia sportiva e diritto dell'Unione non è più confinata al settore professionale. La novità, però, è confezionata senza enfasi, quasi a non turbare la continuità diacronica della giurisprudenza. La Corte ribadisce il metodo – scopo legittimo, idoneità, necessità, proporzionalità – e lo applica a una regola di esclusione per cittadinanza che, nel segmento amatoriale, non regge al vaglio. Se questo basterà a ridisegnare in profondità i confini dell'autonomia delle federazioni sportive, ciò dipenderà da come verrà recepita la decisione: se come precedente di principio destinato a espandersi o come intervento mirato su un punto nevralgico.

4. *European Superleague* e *ISU* come questioni di diritto della concorrenza

Il 21 dicembre 2023 è data che può considerarsi già parte della storia del diritto europeo dello sport, per quanto i suoi effetti meritino ancora di essere indagati sul piano concreto. In questo giorno, la Corte di giustizia ha reso tre decisioni: la più attesa, relativa al caso *European Superleague*; una vertente su profili simili alla prima, ovvero la sentenza *ISU*; una terza, riguardante la vicenda *Antwerp*¹⁷¹.

¹⁷¹ Sui tre casi, cfr. S. Bastianon, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quad. AISDUE*, 2024, 1, pp. 1 ss.; S. Lamarca, *Sport e diritto europeo*, cit., pp. 102 ss.; G. Manfredi, *Il diritto dello sport dopo le sentenze Super League e International Skating Union*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 348-362; R. Landi, *Corte di giustizia europea e giudizio sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 400-417; A. Merone, *Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all'arbitrato sportivo*, in *Giur. it.*, 2024, 6, pp. 1485-1498; S. Sicilia, *Sport e diritto europeo della concorrenza: quali prospettive di "governance" dopo le recenti sentenze della Corte di Giustizia?*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 2024, 10, pp. 1765-1785; A. Schettino e A. Coni, *La "governance" dello sport e le regole antitrust alla "VAR" dei giudici UE: i casi "European Superleague Company e International Skating Union"*, in *Dir. un. eur.*, 2024, 2, pp. 383-423.

Con riguardo al caso *European Superleague*, l'innescò è noto¹⁷²: nell'aprile 2021 alcuni club dell'élite calcistica europea annunciano la costituzione di una nuova competizione continentale di vertice, in potenziale concorrenza con la *Champions League* organizzata dalla UEFA. Alla immediata reazione contraria delle istituzioni sportive – e anche politiche – segue un contenzioso, avviato in Spagna e giunto davanti alla Corte di giustizia mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale¹⁷³. La Corte è chiamata a valutare se e come il combinato tra poteri autorizzatori e regimi sanzionatori delle federazioni calcistiche sovranazionali, previsti dagli statuti federali in ordine all'organizzazione di competizioni organizzate al di fuori dell'egida federale, si concili con il divieto di intese restrittive, con il divieto di abuso di posizione dominante e con la libera prestazione dei servizi, ovvero con i principi che informano la libera concorrenza di matrice unionale. Non si tratta – come ricordano i giudici – di giudicare la compatibilità dell'eventuale nuova competizione con il diritto dell'UE¹⁷⁴: il sindacato attiene, appunto, alla legittimità delle regole federali che subordinano alla previa autorizzazione l'organizzazione di competizioni da parte di terzi e che minacciano sanzioni in caso di inosservanza¹⁷⁵.

Nel caso *ISU*¹⁷⁶, la vicenda prende le mosse da un procedimento avviato da due pattinatori dinanzi alla Commissione europea, secondo un *iter* differente rispetto al “solito” rinvio pregiudiziale¹⁷⁷. La questione, decisa in primo grado dal Tribunale dell'UE già nel 2020¹⁷⁸ e quindi prima dell'annuncio della *European Superleague*,

¹⁷² Corte giust., 21 dicembre 2023, *European Super League Company SL c. FIFA e UEFA*, cit. Cfr., anche per approfondire la ricostruzione dei fatti che segue nel testo, S. Bastianon, *Superlega: una lettura della sentenza della Corte di giustizia in chiave prospettica*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 19-34; A.M. Benedetti, *La diffidenza dell'Europa verso il diritto privato a partire dal caso Superlega*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 35-40; A. Orlando, *La sentenza della Corte di giustizia sulla Superlega: ancora lontani dal triplice fischio*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, 2, pp. 289-322.

¹⁷³ La società *European Superleague Company SL*, avente sede a Madrid, infatti, aveva presentato preventivamente ricorso davanti al Tribunale di Madrid (*Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid*), chiedendo, in via cautelare, se fossero legittime le sanzioni delle federazioni sportive.

¹⁷⁴ Corte giust., 21 dicembre 2023, *European Super League Company SL c. FIFA e UEFA*, cit., punti 71 ss.

¹⁷⁵ A livello statutario, sia FIFA che UEFA prevedono regole simili: v. artt. 22, comma 3, 70, 71 e 72 dello statuto FIFA; v. artt. 49 e 51 dello statuto UEFA. Secondo queste norme, in sintesi, i club non possono organizzare né partecipare a competizioni o leghe che non siano autorizzate da FIFA e UEFA. La controversia, sebbene il ricorrente chiamasse in causa anche la FIFA, ha riguardato soprattutto la UEFA, trasformandosi in una questione di diritto e sport europeo: per questo motivo nel presente lavoro si fa comunemente riferimento alla UEFA.

¹⁷⁶ Corte giust., 21 dicembre 2023, *International Skating Union c. Commissione europea*, cit. Cfr. F. Corsini, *La risoluzione delle controversie in seno alla Federazione internazionale di sci, tra giustizia endo-associativa e Court of Arbitration for Sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 91-106.

¹⁷⁷ Come accaduto in *Meca-Medina*, il procedimento è avviato mediante denuncia dei ricorrenti alla Commissione europea. Cfr. *supra*, nota 161.

¹⁷⁸ Trib. UE, 16 dicembre 2020, T-93/18, *International Skating Union (ISU) c. Commissione europea*, in *Raccolta*, 2020, 610. Cfr., in dottrina, I. Sticchi, *Shall we skate on the ice? Yes, but following the competition rules*, in *RDES*, 2020, 3, pp. 137-150; A. Cattaneo, *International Skating Union v Commission: Pre-authorisation Rules and Competition Law*, in *J. Eur. Comp. L. Pract.*, 2021, 4, pp. 318 ss.; R. Agafonova, *International Skating Union versus European Commission: Is the European Sports Model Under Threat?*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2019, pp. 87-101; J. Kornbeck, *Specificity, Monopoly and Solidarity in the European Commission's ISU (International Skating Union) Decision: Anything New Under the Sun?*, in *J. Eur. Comp. L. Pract.*, 2019, 2, pp. 71-79.

condivide con quest'ultimo caso il nocciolo della questione. Anche qui, infatti, lo statuto della federazione internazionale (appunto, *International Skating Union*, ISU) riconosce alla federazione il potere di autorizzare competizioni internazionali organizzate al di fuori dell'ambito federale; a questo consegue la possibilità di sanzionare molto severamente – fino alla squalifica a vita – gli atleti che non rispettino tali disposizioni¹⁷⁹. *Mutatis mutandis*, la Corte di giustizia, questa volta come organo di appello, è chiamata di nuovo a stabilire la compatibilità di questo meccanismo autorizzatorio e sanzionatorio con i principi di libera concorrenza e le libertà economiche fondamentali consacrate nei Trattati.

Prima di analizzare le sentenze della Corte, appare utile riportare brevemente quanto accaduto negli anni precedenti le decisioni.

Come accennato, il caso *ISU* non soltanto origina prima, ma segue anche un *iter* differente, che porta prima la Commissione europea¹⁸⁰ e poi il Tribunale dell'UE¹⁸¹ a pronunciarsi sulla questione. Entrambi pervengono alla medesima conclusione. Nonostante una sorta di “ravvedimento operoso” messo in atto dalla federazione¹⁸², viene ravvisata la violazione dei Trattati, in quanto dalle regole federali scaturisce un duplice effetto non ammissibile: da una parte, la lesione delle possibilità dei pattinatori professionisti di partecipare liberamente a gare internazionali organizzate da terzi e, specularmente, il diritto dei terzi di fornire liberamente servizi. In particolare, il Tribunale dell'UE rafforza questo orientamento citando precedenti della Corte di giustizia – come *MOTOE*¹⁸³ e *OTOC*¹⁸⁴ – e ricordando che

¹⁷⁹ All'epoca dei fatti, alla partecipazione di un atleta a una competizione non autorizzata conseguiva l'esclusione a vita dalle competizioni; inoltre, si precisava che il meccanismo autorizzatorio era inteso a garantire l'adeguata tutela degli “interessi economici e di altro tipo” dell'ISU (statuto ISU, vers. 2014, artt. 102 e 103).

¹⁸⁰ Commissione europea, 8 dicembre 2017, C(2017) 8240 final, AT. 40208 – Norme dell'Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità.

¹⁸¹ Cfr. *supra*, nota 178.

¹⁸² L'ISU, nelle more della vicenda, aveva infatti modificato le proprie regole statutarie (cfr. *supra*, nota 179). Dopo l'avvio della procedura di infrazione da parte dei pattinatori olandesi, venivano diminuite le sanzioni previste per la partecipazione a competizioni non autorizzate, limitando l'esclusione a vita dalle competizioni ISU ai casi di violazione “molto gravi”; inoltre, si sostituiva il riferimento agli “interessi economici” della federazione, giustificando invece il meccanismo di ammissibilità sulla base della “adeguata tutela dei valori etici, delle finalità statutarie e di altri interessi legittimi”; infine, accanto alle modifiche statutarie, si pubblicava apposita comunicazione atta a definire la procedura per ottenere l'autorizzazione, prevedendo il rispetto di una serie di requisiti di ordine generale, finanziario, tecnico, sportivo ed etico ed esplicitando la possibilità di ricorso al TAS in caso di diniego (statuto ISU, vers. 2016, art. 102 e ISU, Comunicazione “Competizioni internazionali aperte”, 25 ottobre 2015, n. 1974).

¹⁸³ Corte giust., 1° luglio 2008, c. 49/07, *MOTOE* c. Elliniko Dimosio, in *Raccolta*, 2008-I, pp. 4863 ss. La Corte aveva censurato la normativa greca (codice stradale) relativa all'organizzazione di gare motociclistiche, poiché questa risultava subordinata ad una autorizzazione ministeriale, rilasciata previo parere conforme di un ente (ELPA) in rappresentanza della federazione motociclistica nazionale. I giudici ravvisarono violazione delle norme sulla concorrenza poiché partecipava al meccanismo autorizzatorio un soggetto (ossia, l'ELPA) che pure organizzava e sfruttava commercialmente gare sportive, senza che fossero fissati limiti, obblighi e controlli per il rilascio del parere.

¹⁸⁴ Corte giust., 28 febbraio 2013, c. 1/12, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)* c. Autoridade da Concorrência, in *Raccolta*, 2013, pp. 127 ss. In questa decisione la Corte qualificava

la federazione internazionale, in quanto contemporaneamente ente regolatore e organizzatore, rischia di trovarsi in posizione di conflitto di interessi: per scongiurare la violazione del diritto unionale, quindi, è chiamata a “garantire [...] che gli organizzatori terzi [...] non siano indebitamente privati di un accesso al mercato, al punto che la concorrenza su tale mercato ne risulti falsata”¹⁸⁵. Eppure, il meccanismo autorizzatorio non viene bocciato totalmente: esso deve, però, basarsi su criteri chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e controllabili, oltre che su misure proporzionate agli scopi. Circostanza che, secondo il Tribunale dell’UE, non si realizza nel caso specifico. Sul punto, si tornerà in sede di commento della decisione della Corte di giustizia, che è stata pronunciata soltanto dopo tre anni rispetto alla sentenza del Tribunale dell’UE.

Nel frattempo, però, esplode il caso *European Superleague*, che assume un’eco mediatica sicuramente imparagonabile alla vicenda del pattinaggio, tanto che sulla questione si pronunciano addirittura le istituzioni politiche dell’UE, le quali “rispolverano” la difesa del c.d. modello sportivo europeo per motivare il proprio sfavore nei confronti del progetto¹⁸⁶. Sembra interessante accennare, anche in questo caso, all’*iter* processuale. Poche ore dopo l’annuncio della “Superlega”, il Tribunale di Madrid, adito preventivamente da alcuni club e competente in virtù della sede scelta per la società *European Superleague Company SL*¹⁸⁷, stabilisce, in via cautelare, che le federazioni non possono sanzionare i club per il loro intento¹⁸⁸. Neanche un mese dopo, lo stesso Tribunale opta per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo, in sintesi, se, alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE sulla libera concorrenza, l’UEFA possa sanzionare i club non autorizzati a organizzare altre competizioni secondo le regole del proprio statuto¹⁸⁹. Dopo vari ripensamenti¹⁹⁰, il procedimento cautelare si conclude con la decisa presa di

come anticoncorrenziale la pratica degli ordini professionali di organizzare corsi di formazione per i professionisti in via esclusiva o comunque autorizzando l’organizzazione da parte di terzi.

¹⁸⁵ Trib. UE, 16 dicembre 2020, *International Skating Union (ISU) c. Commissione europea*, cit., punto 75.

¹⁸⁶ Cfr. Parlamento europeo, *Risoluzione sulla politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, 2021/2058(INI), 23 novembre 2021; Consiglio UE, *Risoluzione sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport*, 2021/C 501/01, 13 dicembre 2021. In dottrina, cfr. D. Rapacciuolo, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on EU Sports Policy: From confrontation to intervention, supervision, and protection of the European model of sport*, in *RDES*, 2021, 3, pp. 9-18.

¹⁸⁷ Cfr. *supra*, nota 173.

¹⁸⁸ *Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid*, 20 aprile 2021, 150/2021, n. 14. Nella decisione si riconosceva il *fumus boni iuris*, poiché si qualificava come abuso di posizione dominante l’esercizio del potere regolatorio mediante cui FIFA e UEFA organizzano le competizioni calcistiche professionistiche. In particolare, l’abuso scaturiva dal fatto che il procedimento autorizzatorio, necessario per organizzazione di qualsiasi competizione calcistica, “no esta sometida a ningun tipo de limite ni canon ni procedimiento objetivo y transparente”.

¹⁸⁹ Corte giust., *European Super League Company SL c. FIFA e UEFA*, cit., domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid* (Spagna) il 27 maggio 2021.

¹⁹⁰ Cfr. *Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid*, 20 aprile 2022, 150/2021, n. 73, con cui il medesimo tribunale che aveva statuito sul giudizio cautelare, ribaltava ad un anno di distanza la prima decisione, reputando il sistema di autorizzazione preventiva ragionevole e giustificato “al

posizione dell'organo di appello (*Audiencia provincial de Madrid*), che, nel sostenere l'illegittimità delle sanzioni – irrogate o paventate – dalle federazioni sportive, sembra manifestare l'intenzione di dissociarsi dal parere dell'Avvocato generale (di seguito, AG) della Corte di giustizia nel frattempo intervenuto¹⁹¹.

A questo punto, appare opportuno soffermarsi sulle opinioni dell'AG, rese – come avverrà per le sentenze della Corte – nello stesso giorno sia per *European Superleague*¹⁹² sia per il caso “gemello” *ISU*¹⁹³.

Prendendo le mosse da una lettura dell'art. 165 TFUE – non menzionato dal giudice spagnolo nel rinvio pregiudiziale – come norma “orizzontale” e facendo leva sul concetto di specificità in esso contenuto, l'AG propone una interpretazione orientata dei principi in materia di libera concorrenza. Secondo tale visione, le federazioni sportive sarebbero legittimate a sanzionare i club per perseguire determinati obiettivi legittimi richiamati dallo stesso art. 165 TFUE. In particolare, si propone una interpretazione della disposizione come fondamento “costituzionale” del modello sportivo europeo, basato su tre pilastri: la struttura piramidale, che vede al vertice lo sport professionistico; la promozione di “competizioni aperte”, ossia accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente che punti a realizzare equilibrio competitivo e a valorizzare il “merito sportivo” (definito “*key feature*” del modello sportivo europeo); la solidarietà finanziaria, che consente di redistribuire e investire i proventi dell'attività di alto livello anche ai livelli sportivi più bassi. In particolare, l'attenzione si focalizza sul secondo pilastro, ossia il carattere “aperto” delle competizioni sportive¹⁹⁴.

Pertanto, l'art. 165 TFUE, inteso come norma “orizzontale”, dovrebbe incidere anche sull'applicazione dei principi di libera concorrenza ex artt. 101 e 102 TFUE al settore sportivo. Così, con riguardo all'art. 101 TFUE, l'AG nota, da una parte, come il regime autorizzatorio non possa considerarsi una restrizione della

meno en este momento procesal”, poiché necessario a tutelare i “principi sportivi” di cui all'art. 165, par. 2, TFUE in modo che “se conjungen los principios deportivos con los intereses económicos”.

¹⁹¹ Cfr. *Audiencia Provincial de Madrid*, 30 gennaio 2023, 1578/2022, n. 38. Appena un mese dopo le conclusioni dell'AG, di cui si dirà tra poco, il tribunale forniva una lettura completamente opposta, ravvisando abuso di posizione dominante da parte della UEFA: “la decisión de abandonar una competición [...] debería ser libre y no impuesta conforme a criterios de un gestor que podría incurrir en arbitrariedad desde la posición de conflicto de interés que se le suscita al monopolista que da signos de que aspira a mantener su privilegiado estatus”. Così, obiettare che astrattamente ai club resta comunque consentita, salvo sanzioni, l'organizzazione di competizioni non autorizzate, per il tribunale “revela suma ingenuidad”. Infine, sostenere che il comportamento di FIFA e UEFA si renda necessario per tutelare il modello sportivo europeo ai sensi dell'art. 165 TFUE veniva bollata come “excusa endeble”.

¹⁹² Corte giust., Conclusioni AG del 15 dicembre 2022, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, cit.

¹⁹³ Corte giust., Conclusioni AG del 15 dicembre 2022, *International Skating Union (ISU) c. Commissione europea*, cit.

¹⁹⁴ Cfr. P. Sandulli, *Electa una via non datur recursus ad alteram. Prime considerazioni sulla relazione dell'Avvocato generale Rantos alla Corte di giustizia sul caso Super Lega*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, 2, pp. 241-245; S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *RDES*, 2022, pp. 299-320; A. Orlando, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europeo, diritto concorrenziale e specificità dello sport, in attesa della Corte di giustizia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 2, pp. 339-382.

concorrenza “per oggetto”, poiché in effetti le norme statutarie non vietano di organizzare competizioni alternative, potendo la mancata autorizzazione rilevare soltanto in termini sanzionatori¹⁹⁵; dall'altra, non si esprime sulla (sospetta) restrizione della concorrenza “per effetto”, rimandando a valutazioni in concreto di competenza del giudice del rinvio¹⁹⁶. Inoltre, si suggerisce di vagliare attentamente le eccezioni previste dal paragrafo 3 dell'art. 101 TFUE rispetto a quegli accordi restrittivi della concorrenza “che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico”: in questo caso, infatti, il perseguimento di obiettivi legittimi stabiliti dallo stesso Trattato potrebbe costituire elemento decisivo per l'applicabilità dell'eccezione¹⁹⁷. Infine, con riferimento all'art. 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante), l'AG non può fare a meno di ammettere la posizione dominante (“*if not a monopoly*”) delle federazioni internazionali¹⁹⁸; tuttavia, pretendere una netta separazione tra ente regolatore e organizzatore di competizioni sportive, smantellando l'organizzazione del sistema sportivo globale, contrasterebbe con il perseguimento degli obiettivi propri del “modello sportivo europeo”, poiché da questo deriverebbe l'inevitabile interdipendenza tra compiti regolatori e ruolo economico-commerciale delle medesime istituzioni¹⁹⁹.

Nelle conclusioni al caso *ISU*, dopo aver rilevato le affinità tematiche tra le controversie – collocate “al centro della problematica dei rapporti e dell'interazione tra il diritto della concorrenza e lo sport”, nonché di “particolare rilevanza da un punto di vista «esistenziale» per le federazioni sportive”²⁰⁰ –, le argomentazioni appena prospettate vengono riprese nella quasi totalità, ad eccezione di due aspetti: uno di dettaglio, ovvero le peculiarità e la rilevanza del sistema calcistico, che non trovano evidentemente spazio nell'ambito del pattinaggio; uno maggiormente interessante ai nostri fini, ovvero la scelta di non insistere in *ISU* sulla incidenza dell'art. 165 TFUE in senso orizzontale. In ogni caso, a dispetto delle statuizioni del Tribunale dell'UE, l'AG contesta la qualificazione della normativa ISU come pratica restrittiva della concorrenza almeno “per oggetto”, mentre si dimostra anche qui più titubante con riferimento alla restrizione “per effetto”²⁰¹. In particolare, arriva a sostenere che la mancanza di criteri chiari ed adeguati all'esercizio del potere autorizzatorio non può, di per sé, tradursi in una automatica violazione del diritto unionale²⁰²: ancora una volta, l'organizzazione di competizioni alternative

¹⁹⁵ Corte giust., Conclusioni AG del 15 dicembre 2022, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, cit., punti 63 ss.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ *Ivi*, punto 129.

¹⁹⁹ *Ivi*, punti 93 ss.

²⁰⁰ Corte giust., Conclusioni AG del 15 dicembre 2022, *International Skating Union (ISU) c. Commissione europea*, cit., punto 3.

²⁰¹ *Ivi*, punti 58 ss.

²⁰² *Ibidem*.

non risulta vietata in senso assoluto, producendo come conseguenza più sfavorevole “soltanto” l’esclusione degli atleti dalle competizioni organizzate dall’ISU.

La Corte di giustizia, chiamata a dirimere entrambe le controversie, sconfessa totalmente l’orientamento dell’AG, a partire dall’interpretazione dell’art. 165 TFUE, che ne esce assolutamente ridimensionato. Sebbene riconosca allo sport una certa “specificità”, non può operare come norma speciale (né “orizzontale”) tale da esentare lo sport dall’applicazione del diritto primario dell’UE, potendo al più riconoscersi la rilevanza della specificità in limitate casistiche e con riguardo a determinate interpretazioni del diritto unionale, tenendo in considerazione, per esempio, la natura, l’organizzazione e il funzionamento dello sport, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le questioni legate alla pratica dello sport e al professionismo, il ruolo delle istituzioni e degli enti sportivi²⁰³. La posizione appare certamente più equilibrata rispetto a quella prospettata dall’AG, ma occorre anticipare che, nei casi concreti, la (prudente) apertura alla specificità non assume praticamente alcun valore: le questioni *European Superleague* e *ISU* vengono, infatti, trattate puramente ed esclusivamente come controversie attinenti alla materia concorrenziale e alle libertà economiche fondamentali.

Venendo, appunto, all’applicazione delle disposizioni pertinenti – ovvero artt. 101, 102 e 56 TFUE –, la Corte considera illegittimo il potere autorizzatorio previsto dagli statuti federali, in quanto esercitato in assenza di criteri sostanziali e dettagliate regole procedurali²⁰⁴. Inoltre, gli spiragli lasciati al giudice del rinvio per l’applicazione dell’esenzione *ex art. 101, par. 3, TFUE* appaiono sostanzialmente impraticabili²⁰⁵. Sia consentito dire che l’esito delle decisioni – e, in particolare, questo assunto – non appare sorprendente, poiché richiama giurisprudenza precedente della stessa Corte. Tuttavia, la sovrapposibilità con alcuni casi citati, come *OTOC* e *MOTOE*, non appare pienamente convincente: in *OTOC*, infatti, trattandosi di controversia non attinente alla materia sportiva, non poteva trovare spazio alcuna discussione sulla specificità del settore; in *MOTOE*, invece, l’autorizzazione dell’ente sportivo valeva come parere vincolante per l’autorità pubblica per lo svolgimento delle gare e, quindi, la mancata autorizzazione comportava automaticamente – a differenza dei casi in questione – l’impossibilità di svolgere la competizione. Di questi elementi differenziali la Corte non sembra tenere conto, appiattendolo il sindacato sulla chiarezza e la proporzionalità dei criteri e delle misure alla base del potere autorizzatorio.

Occorre, però, fare notare che non viene esclusa a priori la legittimità del potere autorizzatorio (e sanzionatorio) in capo alle federazioni sportive, ma esso deve basarsi su criteri previamente stabiliti in maniera chiara, trasparente e non discriminatoria, oltre che sostenuto da sanzioni proporzionate. Circostanze che non sono state reputate sussistenti nei casi concreti, ma che in astratto consentirebbe

²⁰³ Corte giust., 21 dicembre 2023, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, cit., punto 105.

²⁰⁴ *Ivi*, punti 147 ss.

²⁰⁵ *Ivi*, punti 189 ss.

l'esercizio legittimo del potere autorizzatorio. Pertanto, disposizioni federali adeguate potrebbero/dovrebbero superare il vaglio del diritto unionale. Su questo punto, però, sembra aprirsi un vero "buco nero". Da una parte, i giudici hanno praticamente ignorato gli adeguamenti tentati dalle federazioni nelle more del giudizio: sia ISU che UEFA, infatti, hanno modificato o integrato i rispettivi statuti nel tentativo di andare incontro alla chiarezza e alla proporzionalità richiesta dalla giurisprudenza europea, senza però sortire alcun effetto²⁰⁶. Dall'altra, le sentenze appaiono particolarmente scarse – ancor più di quanto non avesse fatto il Tribunale dell'UE – nel fornire indicazioni sull'ammissibilità dei criteri. D'altronde, l'accento è posto, appunto, sulla fissazione dei criteri per l'esercizio del potere autorizzatorio, mentre sarebbe stato preferibile considerare come punto di partenza gli "obiettivi legittimi" al cui raggiungimento i criteri sarebbero (legittimamente) preordinati. Queste mancanze nel *reasoning* della Corte si giustificano solo in parte per la tendenza a lasciare al giudice del rinvio l'analisi in concreto del contesto fattuale e di mercato. Infatti, nel momento in cui, i giudici scelgono di "sporcarsi le mani" con questioni attinenti alla governance sportiva potrebbero/dovrebbero approfittarne per chiarire i tratti essenziali della questione, a partire dal riempimento di significato della specificità dello sport *ex art. 165 TFUE*.

Nel complesso, *European Superleague* e *ISU* confermano una linea di tendenziale "normalizzazione" del fenomeno sportivo leggendo le questioni come attinenti al diritto della concorrenza e alle libertà economiche fondamentali: operazione che si pone in scia con *Bosman* e, soprattutto, con *Meca-Medina*. Rispetto a quest'ultima, però, l'attenzione nei confronti degli "obiettivi legittimi" come parametro di valutazione delle norme dell'ordinamento sportivo appare strada percorsa meno convintamente: così, mentre si consolida il tramonto della "eccezione sportiva", l'epoca della "specificità" dello sport europeo non sembra ancora pronta a "sorgere".

5. Ancora sull'operato delle federazioni calcistiche: i casi Antwerp e Diarra

Nella stessa data delle sentenze *European Superleague* e *ISU*, è stata pubblicata la decisione del caso *Antwerp*, che presenta alcuni elementi in comune con i primi due, poiché riguarda ancora una volta l'ambito calcistico e la compatibilità della normativa UEFA con i principi posti dai Trattati in materia di libera concorrenza (art. 101 TFUE) e libertà economiche fondamentali (questa volta, come libertà di

²⁰⁶ Se delle modifiche apportate da ISU si è già dato conto (cfr. *supra*, nota 182), anche l'UEFA, nelle more del giudizio si è dotato di regole maggiormente dettagliate sull'esercizio del potere autorizzatorio. Cfr. UEFA, *UEFA Authorisation Rules Governing International Club Competitions*, 10 giugno 2022. Per approfondire sul punto, cfr. A. Orlando, *La sentenza della Corte di giustizia sulla Superlega: ancora lontani dal triplice fischio*, cit., pp. 303-307.

circolazione dei lavoratori, art. 45 TFUE)²⁰⁷. In particolare, la questione riguarda la compatibilità con il diritto unionale di quelle norme federali (a livello europeo e anche nazionale) che impongono ai club alcune limitazioni in ordine alla composizione delle loro rose, volte a garantire un numero minimo di giovani calciatori proveniente dal vivaio della stessa società o da vivaio della stessa federazione nazionale²⁰⁸.

La decisione della Corte conferma, nel suo impianto generale, gli orientamenti espressi nelle altre due sentenze, anche se i toni appaiono ancora più dubitativi e il focus argomentativo leggermente spostato. Infatti, i giudici ricordano che, ai sensi dell'art. 101 TFUE, una pratica restrittiva della concorrenza può anche essere ammessa nell'ambito del diritto unionale, qualora, dato il contesto economico e giuridico di riferimento, tale pratica risulti giustificata per il perseguimento di "obiettivi legittimi di interesse generale", sempreché le misure messe in atto siano necessarie e proporzionate²⁰⁹. Se è vero che tale assunto non mancava in *European Superleague* e *ISU*, in questo caso la Corte, rimandando al giudice del rinvio per le valutazioni in concreto, sembra più aperta a possibili giustificazioni della regola sportiva. In questo senso, sembra suggerire – con piglio differente rispetto a *European Superleague* – i profili che dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione per compiere la valutazione di legittimità delle norme federali, vale a dire l'esigenza di garantire l'omogeneità delle squadre partecipanti e quella di incentivare la formazione di giovani atleti in ambito professionistico²¹⁰. Eppure, la tendenza generale delle argomentazioni dei giudici non sembra incoraggiare particolarmente la percorribilità di tesi giustificative delle regole sportive in oggetto. Ne esce fuori, al netto delle differenze con le altre due sentenze e di una maggiore insistenza sulla dottrina degli obiettivi legittimi, un quadro simile con riferimento ad almeno tre elementi interdipendenti e consequenziali: l'ininfluenza dell'art. 165 TFUE e l'attrazione pressoché totale nella sfera del diritto concorrenziale; di riflesso, i contorni quantomeno oscuri della "specificità" o di quegli elementi di contesto che dovrebbero/potrebbero portare alla inapplicabilità dei divieti inerenti alla restrizione della concorrenza; da tutto ciò deriva, in conclusione, la tendenziale censura delle normative sportive.

Nel 2024, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità di altre norme imposte dalle federazioni di ambito calcistico (questa volta, FIFA) in materia di risoluzione contrattuale degli atleti professionisti²¹¹. Il calciatore francese Diarra aveva risolto unilateralmente il proprio contratto con un club russo per quelle che riteneva essere gravi inadempienze contrattuali. Stando alle regole FIFA, questa possibilità è

²⁰⁷ Corte giust., 21 dicembre 2023, *UL e Royal Antwerp Club c. URBSFA*, cit. Per alcuni commenti, cfr. bibliografia citata *supra*, nota 171.

²⁰⁸ La normativa in questione è riassunta *ivi*, punto 6 ss.

²⁰⁹ *Ivi*, punto 113.

²¹⁰ *Ivi*, punti 144 ss.

²¹¹ Corte giust., 4 ottobre 2024, *FIFA c. BZ*, cit.

garantita per “giusta causa”²¹²: tuttavia, secondo gli organi di giustizia federale e il TAS²¹³, nel caso specifico la giusta causa non poteva essere provata. Ne seguiva, come stabilito dalle medesime regole FIFA, la condanna del calciatore ad un ingente risarcimento del danno, oltre che il divieto di tesseramento per un nuovo club, che ne avrebbe risposto solidalmente e con altre sanzioni. Avendo condotto una trattativa, naufragata a causa delle sanzioni pendenti, con un club belga, il calciatore era riuscito a portare la questione davanti alla Corte di giustizia, adita mediante rinvio pregiudiziale dal giudice belga.

Anche in questo caso l’oggetto del giudizio ha riguardato la compatibilità con i principi della libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e della libera concorrenza (art. 101 TFUE). Come prevedibile, la normativa FIFA, nel solco di *Bosman* e della giurisprudenza più recente, non supera il vaglio della Corte, che censura il regolamento federale con riferimento a tre profili: in primo luogo, la responsabilità in solido del nuovo club che ingaggia il calciatore con riferimento al pagamento dell’indennità, il cui importo risulta peraltro fissato sulla base di criteri imprecisi, discrezionali, privi di nesso oggettivo con il rapporto di lavoro o sproporzionati; in secondo luogo, la sanzione per il nuovo club consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un determinato periodo; in terzo luogo, il divieto, imposto dalla federazione nazionale, di tesserare il calciatore che ha risolto unilateralmente il contratto con altro club senza giusta causa. Le norme che stabiliscono quanto appena detto devono essere considerate incompatibili con il diritto unionale, a meno che si dimostri che esse sono volte a perseguire, secondo misure proporzionate, l’obiettivo legittimo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico dei club di calcio professionistico²¹⁴. Si tratta, ancora una volta, di una censura “con via di uscita”: pertanto, come ormai abbiamo appreso, la “forza” delle statuizioni della Corte deve essere colta guardando ai toni e alle argomentazioni scelte. A differenza di *Antwerp*, la sentenza *Diarra* non sembra lasciare al giudice del rinvio spazi particolarmente considerevoli per sostenere la legittimità (ovvero, la “giustificabilità”) delle norme sportive in questione. Tanto è vero che, appena dopo questa pronuncia, la FIFA ha provveduto a modificare le proprie regole con l’introduzione di un regime provvisorio (*interim regulatory framework*) immediatamente applicabile, con cui si è intervenuti sul concetto di giusta causa, sul calcolo del risarcimento e sulla prova delle responsabilità²¹⁵.

Antwerp e *Diarra* confermano lo schema argomentativo della Corte, che consiste nel riportare le questioni alla materia concorrenziale e delle libertà economiche

²¹² FIFA, *Regulation on the Status and Transfer of Players* (RSTP), art. 17.

²¹³ TAS, 27 maggio 2016, *Lassana Diarra c. FC Lokomotiv Moscow*, 2015/A/4094.

²¹⁴ Corte giust., 4 ottobre 2024, *FIFA c. BZ*, cit., punto 114.

²¹⁵ In dottrina, cfr. S. Landi, *Il fenomeno sportivo tra autonomia regolamentare e unitarietà ordinamentale multilivello: una rilettura critica alla luce del c.d. «caso Diarra»*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 547-584; S. Bastianon e M. Colucci, *The evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, opportunities, and innovative approaches in the wake of the Diarra judgment*, in *RDES*, 2024, pp. 1 ss.

fondamentali, senza riconoscere alcuno spazio all'art. 165 TFUE e alla "specificità" dello sport in esso considerata. Volendo rintracciare sprazzi di specificità, mai menzionata come tale, bisogna guardare all'applicazione dei principi di libera concorrenza, o meglio alle ipotesi di inapplicabilità di questi principi che i giudici lasciano aperti. Le strade in questo senso sono due, ma nessuna di queste appare congegnata per il settore sportivo, potendo esse trovare applicazione per qualsiasi attività economica: da una parte, è possibile considerare legittima una pratica restrittiva della concorrenza se essa è necessaria e proporzionata per il perseguimento di obiettivi legittimi²¹⁶; dall'altra parte, è possibile che la medesima pratica possa dirsi ammessa alla luce dell'eccezione prevista dal paragrafo 3 dell'art. 101, ma in questo caso devono realizzarsi ben quattro condizioni cumulative che conducono ad uno scrutinio sicuramente più rigoroso rispetto alla prima ipotesi²¹⁷. Ebbene: la Corte richiama con convinzione questo schema, pronunciandosi, infine, sulla censura (o sul suggerimento di censura) delle regole sportive, "a meno che" il giudice del rinvio non reputi sussistente le condizioni eccezionali di cui sopra. Questo spazio lasciato al giudice nazionale può assumere contorni o dimensioni differenti, che devono essere colti sulla base del tono

²¹⁶ In tutte le decisioni in cui la Corte si trova ad applicare i principi di libera concorrenza all'ambito sportivo, essa ricorda quanto segue: "Da una giurisprudenza consolidata della stessa Corte emerge che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi e talune di tali decisioni può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d'interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l'effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza". Per *Diarra*, v. Corte giust., 4 ottobre 2024, FIFA c. BZ, cit., punto 149. Tale principio si ritrova, prima di essere applicato all'ambito sportivo, in Corte giust., 19 febbraio 2002, c. 309/99, *Wouters e al. c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, in *Raccolta*, 2002-I, pp. 1653 ss., punto 97.

²¹⁷ Ai sensi dell'art. 101, par. 3, TFUE risulta che qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che risulti lesiva dell'art. 101, par. 1, TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale può beneficiare di un'esenzione se soddisfa tutte le condizioni a tal fine previste, fermo restando che dette condizioni sono più rigorose di quelle richiamate alla nota precedente. Infatti, l'esenzione si realizza al ricorrere di quattro condizioni cumulative. In primo luogo, deve essere dimostrato, con un sufficiente grado di probabilità, che la pratica restrittiva di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, una congrua parte dell'utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori. In terzo luogo, non devono imporsi alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza. In quarto luogo, non deve darsi alle imprese la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. L'inosservanza di una di queste quattro condizioni cumulative è sufficiente per escludere l'esenzione. Per *Diarra*, v. Corte giust., 4 ottobre 2024, FIFA c. BZ, cit., punti 154-155. Tale principio si ritrova, prima di essere applicato all'ambito sportivo, in Corte giust., 11 luglio 1985, c. 42/84, *Remia BV e al. c. Commissione europea*, in *Raccolta*, 1985, pp. 2566 ss., punto 38; ulteriormente specificato in Corte giust., 11 settembre 2014, c. 382/12 P, *MasterCard e al. c. Commissione europea*, in *Raccolta*, 2014, 2201, punto 230.

generale e degli elementi di dettaglio evidenziati dai giudici di Lussemburgo. Pur rinviando alla conclusione di questo lavoro per ulteriori commenti, sia consentito notare che tale schema decisorio lascia del tutto – o quasi – irrisolto il nodo della specificità e abbastanza nebulosi i contorni del diritto europeo dello sport, inteso come trama dei rapporti tra ordinamento sportivo transnazionale e ordinamento unionale.

6. La giurisprudenza europea vis-à-vis con il TAS

La recentissima vicenda *Seraing* offre alla Corte di giustizia l'occasione di misurarsi direttamente con uno dei gangli vitali dell'ordinamento sportivo transnazionale, ovvero il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

La vicenda prende le mosse da una particolarità del diritto processuale belga: la regola secondo cui un lodo arbitrale, il cui controllo di conformità al diritto UE sia già stato svolto da un giudice di uno Stato non membro, produce autorità di cosa giudicata e, dunque, non può più formare oggetto di rinvio pregiudiziale verso Lussemburgo. Poiché i lodi TAS sono impugnabili dinanzi ai giudici svizzeri, ciò significherebbe che, una volta esaurito questo vaglio giurisdizionale extra-UE, ai giudici belgi non rimarrebbe lo spazio per interrogare la Corte di giustizia: un “cortocircuito” – o presunto tale – che investirebbe le garanzie di cui all'art. 19 TUE e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE²¹⁸. È esattamente questa la domanda posta a Lussemburgo nel caso *Seraing*: se una disciplina siffatta sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Per comprendere la posta in gioco, conviene ricordare la funzione che il TAS ha progressivamente assunto nell'ecosistema sportivo²¹⁹. Nato nel 1984 su iniziativa del CIO con l'ambizione di offrire un foro rapido, competente e tendenzialmente uniforme per le controversie del settore, il TAS si è affermato come vertice “giustiziale” dell'ordinamento sportivo transnazionale, tanto da essere definita da

²¹⁸ L'art. 19, comma 1, TUE impone agli Stati membri di stabilire “i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione”. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, all'art. 47, riconosce a ogni persona il “diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice”.

²¹⁹ Al riguardo, la bibliografia è copiosa. Cfr., *ex multis*, i contributi in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, cit., cap. XI (*La giustizia sportiva in ambito internazionale*): soprattutto, J. Tognon, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)*, pp. 1411-1424; F. Iudica, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, in V. D'Antonio e V. Zambrano (a cura di), *Diritto sportivo. Principi, norme, istituzioni*, Torino, 2025, pp. 251-272; L. Fumagalli, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, in C.A. d'Alessandro e C. Marchese (a cura di), *Ius dicere in a Globalized World*, Roma, 2018, pp. 485-496; A. Merone, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009; A. Rigozzi, *L'arbitrage international en matière de sport*, Basel, 2005; L. Fumagalli, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 364 ss.; D. Mavromati e M. Reeb, *The Code of the Court of Arbitration for Sport. Commentary, Cases and Materials*, Den Haag, 2015.

alcuni la “Corte suprema dello sport”²²⁰. Questo successo è dovuto anche ad una scelta istituzionale calibrata: la sede a Losanna e, con essa, l’attrazione sotto la disciplina svizzera, consente l’applicazione di una disciplina nazionale sull’arbitrato internazionale tradizionalmente attenta a garantire ampia autonomia all’arbitrato e un sindacato giurisdizionale parco e mirato²²¹. La combinazione tra accentramento funzionale e localizzazione extraterritoriale rispetto all’UE ha per anni contribuito alla “tenuta” del sistema, tanto più in un contesto nel quale la Carta olimpica e gli statuti federali hanno convogliato sistematicamente al TAS i giudizi di ultima istanza²²². Questo modello è stato letto come un elemento chiave dell’autonomia “giustiziale” dell’ordinamento sportivo, capace di garantire efficienza e coerenza globale al di fuori delle giurisdizioni statali. Non a caso, la giurisprudenza svizzera ha continuativamente riconosciuto l’autorevolezza delle decisioni del TAS e la sua indipendenza; tra l’altro, questo è avvenuto in maniera non completamente acritica, se è vero che proprio all’intervento del giudice svizzero si deve la riforma istituzionale del 1994 volta a “emancipare” definitivamente il TAS dal CIO mediante la creazione dell’ICAS quale organo indipendente²²³.

²²⁰ Questa espressione, attribuita dalla letteratura all’ex presidente CIO Saramanch, è stata ripresa molte volte, soprattutto nella letteratura straniera: cfr. K. Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Of Arbitration for Sport’s Jurisprudence*, in *Ent. Sports L. J.*, 2005, 3, p. 13; R. MacLaren, *Twenty-Five Years of the Court of Arbitration for Sport: A look in the rear-view mirror*, in *Marq. Sp. L. Rev.*, 2010, 20, p. 306; L. Reilly, *An introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the role of national courts in international sports disputes*, in *J. Disp. Resol.*, 2012, p. 63 ss.; J. Lindholm, *A legit supreme court of world sports? The CAS(e) for reform*, in *Int’l Sp. L. J.*, 2021, 21, pp. 1-5.

²²¹ Cfr. M. Baddeley, *The extraordinary autonomy of sports bodies under Swiss law: lessons to be drawn*, in *Int’l Sp. L. J.*, 2020, 20, pp. 3-17.

²²² La prima federazione a provvedere in tal senso è stata la federazione sport equestri (FEI), nel 1991, subito dopo la pubblicazione da parte del TAS della *Guide to Arbitration*, che conteneva il modello di clausola arbitrale da inserire negli statuti o regolamenti delle federazioni internazionali: “Any dispute arising from the present Statutes and Regulations of the [...] Federation which cannot be settled amicably shall be settled finally by a tribunal composed in accordance with the Statute and Regulations of the Court of Arbitration for Sport to the exclusion of any recourse to the ordinary courts. The parties undertake to comply with the said Statute and Regulations, and to accept in good faith the award rendered and in no way hinder its execution”. A livello CIO, la Carta olimpica ha introdotto il riferimento al TAS nella versione del 1991, prevedendo una clausola in forma attenuata, in base alla quale il ricorso al TAS contro le decisioni del comitato esecutivo era ammesso solo “*in certain cases*” (art. 19, vers. 1991); in aggiunta, dal 1995 la Carta prevede che ogni controversia riguardante o connessa con i Giochi è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del CAS (art. 74, vers. 1995; art. 61 vers. 2025). Negli anni successivi, anche molte altre federazioni internazionali, specialmente quelle riconosciute dal CIO, hanno provveduto in tal senso: nello statuto FIFA, la clausola è stata inserita nel 2004 (artt. 59-61; oggi, vers. 2024, artt. 49-51). Clausole simili sono previste, tra gli altri, negli statuti di FIBA (art. 40), ITF (art. 29), IAAF (artt. 76.3 e 84.2), *World Aquatics* (art. 31), nonché negli statuti delle confederazioni (v. statuto UEFA, artt. 61-63).

²²³ Il riferimento è al noto caso *Gundel* (Tribunale federale svizzero, sent. 15 marzo 1993, 119 II 271), con cui, pur dichiarando l’indipendenza del TAS dalle federazioni internazionali e – con maggiori esitazioni – dal CIO, i giudici invitavano velatamente il CIO a riformare il sistema in ordine al sistema di nomina degli arbitri. A strettissimo giro, il CIO introdusse il Codice dell’arbitrato in materia di sport e istituì il *Council of Arbitration for Sport* (ICAS), organo «filtro» deputato ad assicurare l’indipendenza degli arbitri del TAS. L’ICAS, composto di venti membri, nominati dalle organizzazioni sportive internazionali, assumeva il compito principale di salvaguardare

Tuttavia, la sentenza *Pechstein*²²⁴, emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2018, ha segnato un punto di svolta in ordine alla qualificazione dei lodi TAS. Senza poter approfondire la complessità della vicenda in questa sede²²⁵, basti ricordare che, chiamata a giudicare sulla imparzialità del TAS e sul rispetto del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU, la Corte di Strasburgo ha qualificato l'arbitrato TAS come "obbligatorio di fatto"²²⁶. In effetti, secondo i giudici, gli atleti e gli affiliati al Movimento olimpico non dispongono di una reale alternativa, poiché la partecipazione al sistema sportivo è condizionata

l'indipendenza del TAS, disciplinando il procedimento arbitrale attraverso l'approvazione e la modifica del relativo codice (*Code of Sports-related Arbitration*), nominando gli arbitri del TAS e approvandone bilancio e costi. Cfr., in dottrina, L. Primicerio, *Il Tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *RDES*, 2017, 2, pp. 56-62; I.S. Blackshaw, *CAS 92/A/63 Gundel v FEI*, in J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, cit., pp. 65-74; S. Gorbylev, *A short story of an athlete: does he question independence and impartiality of the Court of Arbitration for Sport?*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2013, 13, pp. 294-298.

²²⁴ Corte EDU, 2 ottobre 2018, nn. 40575/10 e 67474/10, Mutu e Pechstein c. Svizzera. La dottrina ha commentato abbondantemente questa decisione. Cfr., ex multis, L. Di Nella, *Il caso Claudia Pechstein*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2020, 1, pp. 132-164; A. Merone, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, 1, pp. 87-123; L. Pastore e L. Smacchia, *The Court of Arbitration for Sport: Time for a reform?*, in *RDES*, 2018, 3, p. 79 ss.; A. Duval, *Not in My Name! Claudia Pechstein and the Post-Consensual Foundations of the Court of Arbitration for Sport*, in *MPIL Res. Pap.*, 2017, 1, pp. 1-27; P. Marzolini e D. Durante, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. arbit.*, 2018, 4, pp. 655 ss.

²²⁵ Alcuni atleti, tra cui la pattinatrice Claudia Pechstein, pesantemente sanzionati per doping, dopo aver incontrato il giudizio sfavorevole del TAS, avevano presentato ricorso dapprima presso il giudice svizzero competente a valutare l'impugnazione del lodo e poi davanti alla Corte EDU per violazione dell'art. 6 CEDU: in pratica, si sosteneva che il TAS non fosse giudice imparziale e che quindi violasse le garanzie del giusto processo. Parallelamente, la pattinatrice Pechstein ha contestato davanti ai giudici tedeschi la legittimità della clausola compromissoria arbitrale, richiedendo il risarcimento del danno. L'iter, piuttosto travagliato, ha prodotto pronunce di esito non coincidente. Il giudice di prime cure (*Landgericht München*, 26 febbraio 2014, O 28331/12) ha dichiarato nulla la clausola compromissoria a causa dello squilibrio strutturale tra l'atleta e la federazione internazionale, considerata alla stregua di una associazione operante in regime di monopolio; tuttavia, si è ritenuto vincolato al merito della decisione del TAS. La Corte di appello (*OLG München*, 15 gennaio 2015, U 1110/14 Kart.) ha confermato la nullità della clausola, sostenendo per giunta di non essere vincolata dal lodo del TAS. La Corte federale (BGH, 7 giugno 2016, KZR 6/15) ha ribaltato il giudizio, concludendo per l'inammissibilità del ricorso della pattinatrice, precluso dall'esistenza di un accordo arbitrale valido, in quanto contenente garanzie sufficienti a tutelare i diritti degli atleti. La Corte costituzionale (BVerfG, 3 giugno 2022, 1 BvR 2103/16), evitando opportunamente di «nazionalizzare» la questione, si è adeguata all'orientamento nel frattempo espresso dalla Corte EDU, secondo cui la clausola compromissoria deve essere considerata «obbligatoria» e, pertanto, la sua legittimità – pur non esclusa – deve essere vagliata alla luce di questa qualificazione. Cfr. M. Vigna, *La saga Pechstein: tremano le colonne del tempio TAS?*, in *RDES*, 2015, 1, p. 13 ss.; J. Adolphsen, *Sport, Spiel und Schiedszwang: Zum Pechstein-Urteil des Bundesverfassungsgerichts*, in *VerfBlog*, 15 luglio 2022.

²²⁶ Corte EDU, 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein c. Svizzera, cit., punti 95 e 115: "95. [...] a distinction must be drawn between voluntary arbitration and compulsory arbitration. If arbitration is compulsory, in the sense of being required by law, the parties have no option but to refer their dispute to an arbitral tribunal, which must afford the safeguards secured by Article 6 § 1 of the Convention. [...] 115. The Court thus concludes that, even though it had not been imposed by law but by the ISU regulations, the acceptance of CAS jurisdiction by the second applicant must be regarded as "compulsory" arbitration within the meaning of its case-law [...]. The arbitration proceedings therefore had to afford the safeguards secured by Article 6 § 1 of the Convention".

all'accettazione delle clausole arbitrali previste dagli statuti delle federazioni e dalla Carta olimpica. Da qui l'applicazione, in linea di principio, delle garanzie del giusto processo, pur in un contesto che resta formalmente privatistico. Ammessa l'applicabilità dell'art. 6 CEDU, la Corte ha comunque reputato il TAS un sistema arbitrale imparziale e, quindi, rispettoso delle garanzie della Convenzione.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una prima statuizione su questioni inerenti al TAS si è intravista proprio nella sentenza *ISU*, laddove, nel censurare il sistema di pre-autorizzazione e sanzioni della federazione del pattinaggio, la Corte ha affrontato anche il ruolo dell'arbitrato sportivo quale elemento potenzialmente "aggravante" della restrizione concorrenziale. Tale argomentazione appare tanto più interessante se si pensa che questo ha costituito l'unico punto su cui la Corte ha contraddetto il Tribunale dell'UE, il quale, invece, aveva privilegiato l'argomento della "specificità" come salvacondotto sistemico a beneficio del sistema giustiziale TAS, in virtù della sua capacità di rispondere alle esigenze proprie dell'ordinamento sportivo²²⁷. In *ISU* la Corte ha pienamente accolto l'approdo *Pechstein*, rimarcando che, in caso di arbitrato sostanzialmente "imposto" a una pletora di consociati (ovvero, "obbligatorio"), il sindacato di conformità del lodo al diritto dell'Unione deve restare effettivo²²⁸.

Pechstein e *ISU* costituiscono, dunque, il "prologo" di *Seraing*: in quest'ultimo caso, originato ancora una volta dal rinvio di un giudice belga, occupandosi del sistema TAS come oggetto principale del giudizio, la Corte persegue convintamente la strada già tracciata. In via preliminare, si afferma che il TAS, in quanto arbitrato sportivo, presenta tratti peculiari, che derivano dalle "prerogative" delle

²²⁷ Addirittura richiamando la sentenza *Pechstein*, così in Trib. UE, 16 dicembre 2020, *International Skating Union (ISU) c. Commissione europea*, cit., punto 156: "[...] il carattere obbligatorio dell'arbitrato e il fatto che il regolamento arbitrale della ricorrente conferisca al TAS una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità della ricorrente possono essere giustificati da *interessi legittimi connessi alla specificità dello sport*" (corsivo aggiunto).

²²⁸ Corte giust., 21 dicembre 2023, *International Skating Union c. Commissione europea*, cit., punti 193 ss.: "193. [...] un controllo giurisdizionale siffatto deve, in ogni caso, poter riguardare la questione se tali lodi rispettino le disposizioni fondamentali che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione, le quali comprendono gli articoli 101 e 102 TFUE. [...] La medesima esigenza s'impone a *maggior ragione* quando un simile meccanismo di arbitrato debba essere considerato imposto, in pratica, da un soggetto di diritto privato, come un'associazione sportiva internazionale, a un altro, come un atleta. 194. Infatti, in assenza di un controllo giurisdizionale siffatto, il ricorso a un meccanismo di arbitrato sarebbe idoneo a pregiudicare la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto dell'Unione e l'effettiva osservanza degli articoli 101 e 102 TFUE, che devono essere garantiti – e sarebbero quindi garantiti in assenza di un meccanismo del genere – dalle regole nazionali relative ai mezzi di ricorso. 195. Il rispetto di tale esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo vale *in particolar modo* per norme arbitrali come quelle imposte dall'ISU. 196. Infatti, la Corte ha già rilevato che, pur disponendo di un'*autonomia* giuridica che consente loro di adottare norme relative, segnatamente, all'organizzazione delle competizioni, al loro regolare svolgimento e alla partecipazione ad esse degli atleti [...], le associazioni sportive non possono, nel far ciò, limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell'Unione conferisce ai singoli [...], tra cui figurano i diritti derivanti dagli articoli 101 e 102 TFUE" (corsivi aggiunti).

associazioni sportive²²⁹. Tuttavia, tale premessa si sostanzia, poi, in un solo assorbente tratto distintivo, ovvero quello – appunto, proprio degli arbitrati sportivi – di essere basati su clausole compromissorie che “sono, in realtà, previamente imposte da una normativa adottata dall’associazione interessata e applicabile ai suoi membri e alle persone affiliate a tali membri [...]”²³⁰: in estrema sintesi, per dirla con *Pechstein*, una forma di arbitrato “obbligatorio”.

Come nelle altre sentenze, si riconosce che le organizzazioni sportive (per dirla con i giudici: “le associazioni sportive internazionali”) dispongono di una certa “autonomia giuridica”, che deriva dalle “responsabilità” che sono loro proprie²³¹, ma, ancora una volta, i cenni al contesto organizzativo (e ordinamentale) del fenomeno sportivo appaiono sporadici, se non del tutto assenti. Così, il richiamo all’autonomia giuridica delle associazioni sportive finisce per assumere le sembianze di una mera clausola di stile, affossata dal consolidato e inappuntabile principio secondo cui “tale autonomia giuridica non può giustificare il fatto che l’esercizio dei poteri detenuti da tali associazioni conduca a limitare la possibilità per i singoli di avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferiti dal diritto dell’Unione e che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione”²³². In questo contesto, continua a non trovare spazio il concetto di “specificità”, che – così come l’art. 165 TFUE – non viene mai menzionato nella sentenza.

Restano, così, fuori dal ragionamento dei giudici quei tratti che potrebbero caratterizzare gli arbitrati sportivi e, in particolare, il TAS: intanto, le esigenze proprie delle forme di risoluzione delle controversie interne al mondo sportivo, in grado di garantire celerità, speditezza, uniformità di giudizio, oltre che un certo grado di *expertise* dei giudici/arbitri; inoltre, il ruolo del TAS, il quale ha assunto una autorevolezza tale da contraddistinguersi come organo di vertice nell’organizzazione globale – e non solo europea – del movimento sportivo, tanto da svolgere una funzione quasi nomofilattica per l’intero ordinamento sportivo.

Tacendo questi aspetti, la conclusione del giudizio non può che essere conseguenza della premessa con cui si qualifica l’arbitrato come obbligatorio. Pertanto, i giudici rimarcano che la conformità dei lodi del TAS ai principi di ordine pubblico dell’UE deve essere controllata, in modo effettivo, dai giudici degli Stati membri, legittimati ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Infatti, il rispetto dei diritti garantiti agli individui in territorio UE non può che essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, “a maggior ragione” quando l’arbitrato risulta “imposto” agli interessati²³³. Se l’arbitrato è “obbligatorio” in fatto, e se i suoi lodi incidono su posizioni giuridiche tutelate dal diritto dell’Unione, non è

²²⁹ Corte giust., 1° agosto 2025, *Royal Club Football Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA*, cit., punto 90: “[...] i meccanismi arbitrali ai quali le associazioni sportive internazionali [...] sottopongono la soluzione delle controversie [...] sono caratterizzati, in ragione dello statuto e delle prerogative di tali associazioni sportive, da un insieme di *elementi loro propri*” (corsivi aggiunti).

²³⁰ *Ivi*, punto 92.

²³¹ *Ivi*, punto 94.

²³² *Ivi*, punto 95.

²³³ *Ibidem*.

ammissibile che il sistema nazionale “schermi” quei lodi dal dialogo pregiudiziale con Lussemburgo per il solo fatto che il primo controllo sia stato affidato a un giudice extra-UE. In termini semplici: la via del rinvio pregiudiziale non può essere preclusa da una scelta di sede che “estragga” l’arbitrato dall’orbita dell’Unione.

Tale approdo, che si inserisce perfettamente nel solco della precedente giurisprudenza, trova forza nella coeva decisione *Semenya*²³⁴, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso una lunghissima questione concernente i diritti dell’atleta sudafricana²³⁵. Come in *Pechstein*, i giudici di Strasburgo si sono trovati a vagliare l’operato dei giudici svizzeri, che, a loro volta, avevano effettuato il controllo sul lodo TAS. Mentre in una prima sentenza (luglio 2023) la Corte EDU aveva ravvisato nel merito la violazione degli artt. 8, 13 e 14 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto ad un ricorso effettivo e divieto di discriminazione)²³⁶, con la decisione di luglio 2025 la Grande Camera ha riconsiderato la questione, escludendo la sindacabilità di questi parametri sulla base della incompetenza del giudice svizzero, dato che i fatti si erano svolti al di fuori del territorio nazionale²³⁷. Tuttavia, i giudici hanno ravvisato la violazione dell’art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo), osservando che il Tribunale federale svizzero non ha svolto quel rigoroso accertamento dei fatti necessario a garantire il rispetto della Convenzione: la scelta di non entrare nel merito, limitandosi a verificare la compatibilità della decisione con una nozione ristretta di ordine pubblico sostanziale, non è ritenuta sufficiente, anche vista e considerata la natura “obbligatoria” dell’arbitrato in questione²³⁸.

²³⁴ Corte EDU (*Grand Chamber*), 10 luglio 2025, n. 10934/21, *Semenya c. Svizzera*.

²³⁵ La vicenda riguarda la mezzofondista sudafricana e campionessa olimpica Caster Semenya. Nel 2009, i medici della federazione internazionale (all’epoca dei fatti, IAAF) hanno sottoposto l’atleta ad esami finalizzati a determinare il suo sesso biologico. A seguito di questi test, la IAAF la informava che avrebbe dovuto ridurre il suo livello di testosterone per continuare a gareggiare nella categoria femminile: così, alla ricorrente venivano prescritti contraccettivi orali per raggiungere il livello consentito. Negli anni successivi la IAAF rivedeva i propri regolamenti, ma la ricorrente si rifiutava di conformarsi ad essi, in quanto le imponevano di sottoporsi a un trattamento ormonale con effetti collaterali scarsamente noti. Il 30 aprile 2019 il TAS respingeva il ricorso di Semenya e della federazione sudafricana contro il regolamento della IAAF, considerando le norme *prima facie* discriminatorie, ma comunque necessarie, ragionevoli e proporzionate per preservare l’integrità delle competizioni femminili (TAS, 30 aprile 2019, CAS 2018/O/5794 Mokgadi Caster Semenya v. International Association of Athletics Federations & CAS 2018/O/5798, *Athletics South Africa v. International Association of Athletics Federations*). A quel punto, l’atleta impugnava la decisione davanti al Tribunale federale svizzero, il quale respingeva il ricorso perché riteneva il lodo TAS non incompatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero, ricordando che, in materia di arbitrato internazionale, il suo controllo è molto limitato (Tribunale federale svizzero, 25 agosto 2020, casi riuniti 4A_248/2019 e 4A_398/2019). Infine, della questione veniva investita la Corte EDU.

²³⁶ Corte EDU, 11 luglio 2023, n. 10934/21, *Semenya c. Svizzera*.

²³⁷ Corte EDU (*Grand Chamber*), 10 luglio 2025, *Semenya c. Svizzera*, cit., punti 127 ss.

²³⁸ *Ivi*, punti 155 ss. In sintesi, cfr. punto 238: “In sum, the specific characteristics of the sports arbitration to which the applicant was subject, entailing the mandatory and exclusive jurisdiction of the CAS, required an in-depth judicial review – commensurate with the seriousness of the personal rights at issue – by the only domestic court having jurisdiction to carry out such a task. The review of the applicant’s case by the Federal Supreme Court, not least owing to its very restrictive interpretation of the notion of public policy, which it also applied to the review of arbitral awards by

Con riferimento al TAS, la giurisprudenza europea è quindi concorde nel riaffermare la giurisdizione propria e dei giudici nazionali, perseguendo con convinzione un orientamento che appare, da un certo punto di vista, un passo in avanti sotto il profilo dell'accesso alla giustizia. Tuttavia, esso rischia di minare alla base il funzionamento e l'effettività del sistema TAS. Alla luce di tutta la giurisprudenza richiamata, appare difficile negare che mai come ora il sistema TAS sembra sottoposto ad un vaglio giurisdizionale non soltanto inedito, ma anche particolarmente invasivo, che, sul piano fattuale, potrebbe comportare la "retrocessione" dei lodi TAS in ambito UE a grado di giudizio non soltanto non definitivo, ma particolarmente instabile. Sarebbe, a quel punto, compito dei giudici nazionali e del giudice europeo congegnare meccanismi di tutela dei soggetti interni al movimento sportivo in grado di garantire loro l'effettività dei diritti. Se è vero, infatti, che la sentenza *Seraing* persegue la finalità di garantire un controllo giurisdizionale effettivo, è vero pure che questa effettività deve essere osservata e misurata in concreto, alla luce delle esigenze dei soggetti che richiedono tutela: in ambito sportivo, ad esempio, la necessità di procedere con celerità e speditezza appare essenziale per garantire il regolare svolgimento delle competizioni e, soprattutto, la carriera lavorativa degli atleti professionisti. D'altro canto, ridimensionare la tendenziale "definitività" dei lodi TAS significa richiamare quest'ultimo ad uno strettissimo adeguamento al diritto dell'UE, ancor più di quanto già non accadesse²³⁹: da questo punto di vista, però, per scongiurare il collasso dell'intero sistema nella spirale dell'incertezza del diritto, sarebbe necessario che la Corte di giustizia – e, se del caso, il legislatore dell'UE – fornissero elementi di valutazione quanto più puntuali possibile, evitando di trincerarsi dietro a formulazioni particolarmente prudenti e apodittiche. Tale evoluzione, tuttavia, appare in parte utopistica e in parte non così auspicabile: utopistica, perché richiederebbe alle Istituzioni dell'UE sforzi ed *expertise* che, allo stato, non sembrano voler coltivare; non del tutto auspicabile, perché spingerebbe verso l'annichilimento – più di quanto già non accada – di quel principio di autonomia delle organizzazioni sportive, che gli stessi giudici di Lussemburgo considerano, almeno in enunciato, esistente e che trova riconoscimento, a vario titolo, non solo nelle fonti di diritto sportivo (v. Carta olimpica), ma anche di diritto internazionale e nazionale²⁴⁰.

the CAS, did not satisfy the requirement of particular rigour called for in the circumstances of the case".

²³⁹ Cfr., per l'influenza del diritto e della giurisprudenza europea sul TAS, A. Duval, *The court of arbitration for sport and EU law: chronicle of an encounter*, in *Maast. J. Eur. Comp. Law*, 2015, 2, pp. 224-255; Id., *Seamstress of transnational law: how the court of arbitration for sport weaves the lex sportiva*, in *TMC Ass. Inst. Int'l Eur. L.*, 2020, 8, pp. 1 ss.; Id., *Lost in translation? The European Convention on Human Rights at the Court of Arbitration for Sport*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2022, 22, pp. 132-151.

²⁴⁰ Cfr. *supra*, note 140-142.

7. Nuove tendenze nella giurisprudenza della Corte tra mancata emersione della specificità ed erosione dell'autonomia

L'ultimo ciclo giurisprudenziale della Corte di giustizia, particolarmente intenso a partire dal 2023, restituisce l'immagine di uno sport "normalizzato" entro le categorie e i principi del diritto dell'UE. Quando l'attività sportiva presenta rilievo economico, secondo una giurisprudenza risalente agli albori del diritto europeo dello sport, le norme dei Trattati in materia di concorrenza e libertà fondamentali si applicano senza particolari schermi; addirittura, come dimostra il caso *TopFit*, anche quando il profilo economico manca, l'ingresso del diritto dell'Unione non sembra escluso del tutto, potendo avvenire per la via dei diritti di cittadinanza. In questo contesto, nonostante l'introduzione dell'art. 165 TFUE con il Trattato di Lisbona, la "specificità" dello sport non sembra assurgere a principio capace di modulare l'interpretazione del diritto primario dell'UE né di presidiare margini di autonomia dello sport e/o delle sue organizzazioni in senso forte. Al più, sprazzi di specificità residuano nei richiami al contesto fattuale che, se del caso, potrebbe essere ponderato nella verifica di idoneità e proporzionalità delle regole sportive, dovendosi escludere la forza di un criterio derogatorio *tout court*. Ne discende una doppia tendenza: marginalizzazione della specificità come categoria operativa e progressiva erosione dell'autonomia regolativa e giustiziale degli enti sportivi.

Il punto di frizione più visibile è la lettura minimalista dell'art. 165 TFUE. Tutte le pronunce più recenti – *European Superleague*, *ISU*, *Antwerp*, *Diarra* e *Seraing* – non solo ribadiscono la soglia "economica" di applicazione del diritto dell'Unione, ma finiscono con il trattare lo sport come un qualsiasi settore produttivo: il baricentro argomentativo è totalmente spostato sul diritto della concorrenza e sulle libertà economiche, mentre l'art. 165 TFUE resta – bene che vada – sullo sfondo, privato di qualsiasi funzione trasversale. La Corte, infatti, rigetta espressamente la tesi – proposta dall'AG in *European Superleague* – che vorrebbe l'art. 165 TFUE norma in grado di incidere sull'interpretazione delle norme "economiche" dei Trattati; anzi, sembra relegare lo stesso art. 165 TFUE al rango di disposizione di scarso valore precettivo, quasi programmatica, dal momento che la considera semplicemente la base per l'esercizio della competenza "di sostegno" dell'UE in materia sportiva, evitando di riempire di significato il concetto di "specificità"²⁴¹.

²⁴¹ Corte giust., 21 dicembre 2023, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, cit., punti 95 ss. In particolare, al punto 101: "Ne consegue che, benché le istituzioni competenti dell'Unione debbano tener conto dei diversi elementi e obiettivi elencati all'articolo 165 TFUE quando adottano, sulla base di detto articolo e alle condizioni da esso fissate, azioni di incentivazione o raccomandazioni nel settore dello sport, tali diversi elementi e obiettivi e tali azioni di incentivazione e raccomandazioni non devono essere integrati o presi in considerazione in maniera vincolante in sede di applicazione delle norme sulla cui interpretazione il giudice del rinvio chiede alla Corte di esprimersi, a prescindere dal fatto che queste riguardino le libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE) o le regole di concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). Più in generale, l'articolo 165 TFUE non può neppure essere considerato una

Se, infatti, è pacifico che la specificità non può servire a legittimare un regime derogatorio in senso assoluto per le regole dell'ordinamento sportivo, appare quantomeno singolare che la recente (e rilevante) giurisprudenza della Corte in materia sportiva praticamente non ne faccia menzione. Questa mancanza stupisce e si considerano due diversi angoli di osservazione, ovvero l'evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo e il percorso seguito dalle istituzioni politiche dell'UE.

In primo luogo, ben prima del Trattato di Lisbona e dell'ingresso dello sport nei Trattati, la Corte di giustizia aveva dato prova di considerare le peculiarità del sistema sportivo, interrogandosi sulla opportunità di applicare il diritto dell'UE "senza eccezioni". In effetti, l'atteggiamento iniziale – spalmato su un arco di tempo considerevole – si caratterizzava come particolarmente prudente: da un lato, stabiliva il criterio della attività economica come porta di ingresso per il diritto dell'UE in ambito sportivo; dall'altro, pur senza brillare per sistematicità, valorizzava quegli elementi di contesto in grado di giustificare l'operatività della regola sportiva. Mentre in un primo momento (*Walrave e Donà*), le argomentazioni apparivano in parte "forzate", quasi volte a proteggere ed esentare il sistema sportivo da regole valide per tutti gli altri settori economici, da *Bosman* in poi emergeva lo sforzo di ricercare un equilibrio tra ordinamento sportivo e ordinamento dell'UE, costruendo un quadro che non esentasse il primo dal rispetto dei principi stabiliti dal secondo, senza dimenticare le esigenze e le peculiarità interne al settore. Così, mentre la Corte censurava con assoluta ragionevolezza le limitazioni alla circolazione degli atleti professionisti in *Bosman*, in *Deliège* e *Lethonen* riusciva a trovare la chiave per giustificare le regole sportive. Anche quando, con *Meca-Medina*, superava definitivamente la dottrina della c.d. "eccezione sportiva" tra le proteste delle istituzioni sportive, comunque conservava un "cordone ombelicale" con la specificità (*ante litteram*), dal momento che ammetteva la possibilità – riconosciuta nel caso concreto – che il sistema sportivo potesse sfuggire all'assoggettamento ai principi del diritto unionale nel caso del "perseguimento di obiettivi legittimi". Sebbene si trattasse di una formulazione concepita anche al di fuori dell'ambito sportivo, essa sembrava particolarmente utile all'interno del settore in questione, poiché poteva fungere da grimaldello per l'ingresso della specificità.

Non si può certo dire che la dottrina degli obiettivi legittimi sia scomparsa dalle sentenze più recenti della Corte. Anzi, essa trova comunemente spazio nelle sentenze della Corte come ipotesi astrattamente applicabile (anche in ossequio all'art. 101 TFUE), così come non è mai assente il richiamo alla decisione *Meca-Medina*. Tuttavia, osservando in concreto, la configurabilità degli obiettivi legittimi non appare adeguatamente scandagliata. In *European Superleague* e *ISU*, ad

norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione".

esempio, il giudizio si focalizza sull'inesistenza di criteri chiari e determinati per l'esercizio del potere autorizzatorio, ma non indaga quali dovrebbero/potrebbero essere gli obiettivi legittimi cui i criteri dovrebbero essere preordinati. In generale, in tutti i casi analizzati, sembra mancare una riflessione compiuta sugli obiettivi legittimi che giustificerebbero – o non sarebbero sufficienti a giustificare – la regola sportiva. Al più, la Corte offre sporadici elementi di contesto, limitandosi a suggerimenti, più o meno rafforzati, al giudice del rinvio per la valutazione in concreto. In effetti, al giudice del rinvio è sempre demandata l'“ultima parola”, sia nei casi in cui le censure della Corte appaiono espresse più chiaramente (ad es., *European Superleague* e *Diarra*, ma anche *TopFit*), sia laddove i toni risultano maggiormente dubitativi (ad es., *Antwerp*). Da un punto di vista formale, il giudice del rinvio risulterebbe competente proprio a decidere sulla giustificabilità della regola sportiva attraverso la ponderazione con gli obiettivi legittimi o presunti tali che la regola stessa intende perseguire. Da un lato, tale atteggiamento prudente della Corte appare condivisibile (e non inedito: cfr. caso *Agostini*), poiché riserva la valutazione dei fatti al giudice nazionale. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come la “partita” si dovrebbe giocare appunto sulla ponderazione degli obiettivi legittimi. Sotto questo profilo, le decisioni della Corte non convincono pienamente: infatti, alla “audacia” – sempre più frequente e a senso unico – nel censurare norme riguardanti profili “prettamente sportivi” (sia consentito l'anacronismo), come quelle relative all'organizzazione di competizioni professionistiche o alla composizione delle rose, non corrisponde una analisi rigorosa sugli obiettivi legittimi. Come precipitato, ai giudici del rinvio, cui viene riservato il potere di dirimere la controversia in concreto, non vengono fornite indicazioni puntuali sulla rilevanza da attribuire all'uno o all'altro obiettivo legittimo, mentre risulta abbastanza chiaro l'orientamento generale della Corte, sempre più spesso incline a ritenere illegittime le regole sportive alla luce dei principi dell'ordinamento unionale. Nei fatti, ai giudici nazionali non resta che accogliere “passivamente” l'esito suggerito dalla Corte: in questo quadro, l'eventuale ponderazione degli obiettivi legittimi operata in concreto, anche alla luce del contesto fattuale di riferimento, non può che essere fortemente orientata, se non addirittura già “segnata”. Sembrerebbe auspicabile, al contrario, che la Corte motivasse il proprio atteggiamento marcatamente intervenzionista ragionando più approfonditamente sugli obiettivi legittimi e sulla loro eventuale rilevanza: solo attribuendo significato a determinati concetti – come ad es., integrità, apertura ed equità delle competizioni, oppure celerità e speditezza nella risoluzione delle controversie sportive, ecc. – potrebbero tratteggiarsi i confini, più o meno ampi, della specificità *ex art. 165 TFUE*. Capovolgendo il percorso argomentativo che la Corte sembra attualmente preferire, questa norma, piuttosto che essere ignorata, potrebbe quindi fungere da lente di osservazione per la valutazione degli obiettivi legittimi in ambito sportivo, senza sottrarre le regole del settore all'applicazione dei principi dell'ordinamento

unionale (soprattutto) in materia di libera concorrenza e libertà economiche fondamentali.

La linea giurisprudenziale a dir poco “minimalista” sul tema della specificità si affianca ad una più generale impressione di scollamento rispetto al discorso portato avanti dalle istituzioni politiche dell’UE. In effetti, non si può ignorare che queste ultime hanno avviato, tra la fine dello scorso secolo e l’inizio del Millennio, una riflessione vivace non solo sul ruolo e la funzione dello sport in ambito europeo, ma addirittura sulla rilevanza del fenomeno sportivo come materia di interesse dei Trattati, arrivando alla più volte citata introduzione dell’art. 165 TFUE con il Trattato di Lisbona²⁴². Punto cruciale di queste riflessioni è stato costantemente costituito dal tema della autonomia e della specificità dell’ordinamento sportivo e delle sue organizzazioni: in altri termini, le istituzioni politiche dell’UE, pur declinando questi concetti in modi differenti e attraverso atti di varia natura, hanno comunque sempre ammesso che la regolamentazione pubblicistica del fenomeno sportivo (nel caso specifico: l’applicazione del diritto dell’UE al fenomeno sportivo) deve fare i conti con le peculiarità, la tradizione, la complessità, i valori e la funzione del settore stesso²⁴³. Questo percorso è stato indubbiamente alimentato e influenzato dall’operato della stessa Corte di giustizia: prova ne sia che il fermento attorno alla rilevanza dello sport europeo è esploso dopo la sentenza *Bosman* e che il Libro bianco²⁴⁴ propedeutico all’art. 165 TFUE ha seguito quasi immediatamente la decisione *Meca-Medina*. Ebbene: le ultime sentenze della Corte sorprendono proprio per la apparente naturalezza con cui sembrano disfarsi delle riflessioni sulla autonomia e la specificità per abbracciare, forse ancor più rispetto al periodo pre-Lisbona, una visione mercato-centrica del fenomeno sportivo, inteso come settore economico sottoposto – senza particolari remore – all’applicazione delle norme in materia di libera concorrenza.

La stessa Corte, a ben vedere, non può evitare di ricordare, in tutte le sue decisioni, che alle organizzazioni sportive deve essere riconosciuta una certa “autonomia”: intanto, merita di essere evidenziato – almeno *en passant* – che la scelta ricade su un concetto (ovvero, “autonomia”) che il legislatore dell’UE ha deciso di non utilizzare nei Trattati, privilegiando la specificità, invece ignorata dalla Corte; soprattutto, però, da tale postulato non sembra derivare alcun particolare effetto, sia perché la stessa Corte si affretta comunemente a ribadire che dall’autonomia non può derivare l’inapplicabilità del diritto dell’UE, sia perché le argomentazioni con cui successivamente i giudici si esprimono sulle controversie praticamente non valorizzano mai l’autonomia del sistema sportivo.

D’altra parte, lo scollamento tra parte politica e parte giurisdizionale in seno all’UE appare ancora più evidente se si guarda al caso *European Superleague*. Le istituzioni politiche, infatti, hanno assunto una decisa posizione a sostegno della

²⁴² Al riguardo, cfr. *supra*, nota 143, ma anche bibliografia citata *supra*, nota 126.

²⁴³ *Ibidem*.

²⁴⁴ Commissione europea, *Libro bianco sullo sport*, cit.

federazione europea (UEFA), richiamando (e aggiornando *ad hoc* con una buona dose di retorica) le caratteristiche proprie del modello sportivo europeo, come apertura delle competizioni, difesa del merito sportivo e organizzazione fondata sul ruolo apicale delle federazioni sportive²⁴⁵: una visione che, alla luce della specificità espressa nel Trattato, avrebbe dovuto consentire di superare le perplessità dettate dai principi in materia di libera concorrenza. Come visto, la Corte non soltanto ha deciso in senso opposto, ma ha sgomberato subito il campo da possibili letture orientate sulla specificità, trattando la controversia come una questione di diritto puramente ed esclusivamente concorrenziale²⁴⁶.

In conclusione, la recente evoluzione giurisprudenziale seguita dalla Corte di giustizia sembra procedere nel senso di una progressiva erosione dell'autonomia delle istituzioni sportive e dell'ordinamento sportivo in generale. In virtù della rilevanza dello sport europeo nel panorama internazionale, appare assolutamente credibile che gli effetti di questa evoluzione saranno destinati ad influire sul fenomeno sportivo globalmente inteso, nonostante la transnazionalità che connota il fenomeno stesso e il suo ordinamento giuridico. Se ciò appare indubbiamente vero per la vicenda *Diarra*, che già ha portato la FIFA a rivedere le sue norme, sarà particolarmente interessante verificare l'impatto della sentenza *Seraing* – rafforzata dalla Corte EDU con *Semenya* – sul sistema TAS. In questo quadro, gli insistenti orientamenti della Corte di giustizia nel senso dell'erosione dell'autonomia dello sport provocano effetti che rischiano di manifestarsi come dirompenti sul sistema sportivo. Proprio considerando il peso delle proprie statuizioni, sarebbe lecito attendersi dalla Corte di giustizia riflessioni più puntuali su quel principio di autonomia che costituisce da sempre – nelle riflessioni sia giurisprudenziali sia politiche sia legislative – il fulcro dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamenti di matrice statale, compreso quello unionale. Al riguardo, possono essere mosse una critica di metodo e una di merito. Sul metodo, non convince l'appiattimento – se non annichilimento – della specificità sui principi di libera concorrenza e sulle libertà economiche fondamentali. Sul merito, la piega intervenzionista rischia di soffocare l'autonomia di cui le istituzioni sportive hanno bisogno per la gestione e l'organizzazione del fenomeno sportivo: ciò non significa negare l'assoggettamento al diritto unionale, ma invece tenere in debito conto le caratteristiche (“le specificità”) storiche e organizzative proprie del sistema sportivo, il quale, oltre a funzionare come settore economico, si distingue – per dirla con i Trattati – in virtù della sua “funzione sociale ed educativa”²⁴⁷.

²⁴⁵ Cfr. gli atti citati *supra*, nota 186.

²⁴⁶ Insieme alle violazioni del diritto concorrenziali, la Corte si è spesso trovata a vagliare il rispetto delle libertà economiche fondamentali.

²⁴⁷ Art. 165 TFUE, par. 1: “L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”.

BIBLIOGRAFIA

- J. Adolphsen, *Sport, Spiel und Schiedszwang: Zum Pechstein-Urteil des Bundesverfassungsgerichts*, in *VerfBlog*, 15 luglio 2022.
- R. Agafonova, *International Skating Union versus European Commission: Is the European Sports Model Under Threat?*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2019, pp. 87-101.
- A. Anastasi, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, pp. 458-468.
- J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, Den Haag, 2013.
- M. Baddeley, *The extraordinary autonomy of sports bodies under Swiss law: lessons to be drawn*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2020, 20, pp. 3-17.
- S. Bastianon, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza «Bosman»*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 508-539.
- S. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 3-13.
- S. Bastianon, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, Torino, 2015.
- S. Bastianon, *Da "Cassis de Dijon a Meca Medina": la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2017, 3, pp. 417-452.
- S. Bastianon, *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, in *Riv. dir. sport.*, 2019, 1, pp. 129-158.
- S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *RDES*, 2022, pp. 299-320.
- S. Bastianon, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quad. AISDUE*, 2024, 1, pp. 1 ss.
- S. Bastianon, *Superlega: una lettura della sentenza della Corte di giustizia in chiave prospettica*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 19-34.
- S. Bastianon, *Manuale di diritto europeo dello sport*, Torino, 2025.
- S. Bastianon e M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Salerno, 2024.
- S. Bastianon e M. Colucci, *The evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, opportunities, and innovative approaches in the wake of the Diarra judgment*, in *RDES*, 2024, pp. 1 ss.
- A.M. Benedetti, *La diffidenza dell'Europa verso il diritto privato a partire dal caso Superlega*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 35-40.
- I.S. Blackshaw, *CAS 92/A/63 Gundel v FEI*, in J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, cit., pp. 65-74.
- A. Cattaneo, *International Skating Union v Commission: Pre-authorisation Rules and Competition Law*, in *J. Eur. Comp. L. Pract.*, 2021, 4, pp. 318 ss.
- W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, pp. 43 ss.
- W. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, I, 1933, pp. 1381 ss.
- M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 393-408.
- M. Coccia, *La sentenza «Bosman: summum ius, summa iniuria»?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 650-655.
- M. Coccia, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 3-4, pp. 335-350.

F. Corsini, *La risoluzione delle controversie in seno alla Federazione internazionale di sci, tra giustizia endo-associativa e Court of Arbitration for Sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 91-106.

A. De Silvestri, *Calciatori svincolati portatori di parametro, tipicità degli atti di tesseramento ed effetti nel tempo della sentenza «Bosman»*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3, pp. 800-809.

P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022.

L. Di Nella, *Lo sport nel diritto primario dell'Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2011, 1, pp. 5-16.

L. Di Nella, *Il caso Claudia Pechstein*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2020, 1, pp. 132-164.

L. Di Nella, *Il diritto europeo dello sport*, in L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio e S. Palazzi (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, pp. 79-88.

A. Duval, *The court of arbitration for sport and EU law: chronicle of an encounter*, in *Maast. J. Eur. Comp. Law*, 2015, 2, pp. 224-255.

A. Duval, *Not in My Name! Claudia Pechstein and the Post-Consensual Foundations of the Court of Arbitration for Sport*, in *MPIL Res. Pap.*, 2017, 1, pp. 1-27.

A. Duval, *Seamstress of transnational law: how the court of arbitration for sport weaves the lex sportiva*, in *TMC Ass. Inst. Int'l Eur. L.*, 2020, 8, pp. 1 ss.

A. Duval, *Lost in translation? The European Convention on Human Rights at the Court of Arbitration for Sport*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2022, 22, pp. 132-151.

K. Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, in *Ent. Sports L. J.*, 2005, 3, p. 13.

C. Fratea, *I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza "Meca-Medina"*, in *JusOnline*, 2018.

L. Fumagalli, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 364 ss.

L. Fumagalli, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, in C.A. d'Alessandro e C. Marchese (a cura di), *Ius dicere in a Globalized World*, Roma, 2018, pp. 485-496.

G. Gattinara, *Lo statuto giuridico dello sportivo dilettante nella sentenza TopFit eV e Biffi della Corte di giustizia*, in *RDES*, 2020, 1, p. 243 ss.

M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, pp. 10 ss.

M.S. Giannini, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pp. 672 ss.

S. Gorbylev, *A short story of an athlete: does he question independence and impartiality of the Court of Arbitration for Sport?*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2013, 13, pp. 294-298.

P. Grossi, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, pp. 3 ss.

G. Infantino, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport?*, in *editorial.uefa.com*.

F. Iudica, *Il Tribunale arbitrale dello sport*, in V. D'Antonio e V. Zambrano (a cura di), *Diritto sportivo. Principi, norme, istituzioni*, Torino, 2025, pp. 251-272.

- J. Kornbeck, *Specificity, Monopoly and Solidarity in the European Commission's ISU (International Skating Union) Decision: Anything New Under the Sun?*, in *J. Eur. Comp. L. Pract.*, 2019, 2, pp. 71-79.
- S. Lamarca, *Sport e diritto europeo*, Torino, 2025.
- R. Landi, *Corte di giustizia europea e giudizio sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 400-417.
- S. Landi, *Il fenomeno sportivo tra autonomia regolamentare e unitarietà ordinamentale multilivello: una rilettura critica alla luce del c.d. «caso Diarra»*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 547-584.
- J. Lindholm, *A legit supreme court of world sports? The CAS(e) for reform*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2021, 21, pp. 1-5.
- R. MacLaren, *Twenty-Five Years of the Court of Arbitration for Sport: A look in the rear-view mirror*, in *Marq. Sp. L. Rev.*, 2010, 20, p. 306.
- G. Manfredi, *Il diritto dello sport dopo le sentenze Super League e International Skating Union*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2024, 2, pp. 348-362.
- A. Manzella, *L'Europa e lo sport. Un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport*, 1996, 3, pp. 409-415.
- P. Marzolini e D. Durante, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. arbit.*, 2018, 4, p. 655 ss.
- D. Mavromati e M. Reeb, *The Code of the Court of Arbitration for Sport. Commentary, Cases and Materials*, Den Haag, 2015.
- A. Merone, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009.
- A. Merone, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, 1, pp. 87-123.
- A. Merone, *Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all'arbitrato sportivo*, in *Giur. it.*, 2024, 6, pp. 1485-1498.
- A. Molinari, *Il ritorno dei calciatori stranieri in Italia: la riapertura delle frontiere calcistiche (1976-1980)*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 1, pp. 247 ss.
- B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011.
- A. Orlando, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europeo, diritto concorrenziale e specificità dello sport, in attesa della Corte di giustizia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 2, pp. 339-382.
- A. Orlando, *La sentenza della Corte di giustizia sulla Superlega: ancora lontani dal triplice fischio*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, 2, pp. 289-322.
- A. Orlando, *Ordinamento transnazionale dello sport tra autonomia e modello sportivo europeo*, Napoli, 2025.
- A.G. Parisi, *Manuale di diritto dello sport*, Torino, 2021.
- R. Parrish, *The birth of European Union Sports Law*, in *Ent. Law*, 2003, 2, pp. 20-39.
- L. Pastore e L. Smacchia, *The Court of Arbitration for Sport: Time for a reform?*, in *RDES*, 2018, 3, p. 79 ss.
- P. Perlingieri, *Riflessioni conclusive*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, in *Atti del 3o Convegno Nazionale SISDiC*, Napoli, 2009, pp. 715 ss.
- P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. II, Napoli, 2020.

P. Piccioni, *Lo sport dilettantistico alla luce dello status di cittadino dell'Unione Europea: l'applicabilità del diritto UE e l'accesso indiscriminato alle competizioni per il titolo di campione nazionale*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2020, 2.

L. Primicerio, *Il Tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *RDES*, 2017, 2, pp. 56-62.

D. Rapacciuolo, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on EU Sports Policy: From confrontation to intervention, supervision, and protection of the European model of sport*, in *RDES*, 2021, 3, pp. 9-18.

L. Reilly, *An introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the role of national courts in international sports disputes*, in *J. Disp. Resol.*, 2012, p. 63 ss.

A. Rigozzi, *L'arbitrage international en matière de sport*, Basel, 2005.

S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918 (I ed.) e 1946 (II ed.).

P. Sandulli, *Electa una via non datur recursus ad alteram. Prime considerazioni sulla relazione dell'Avvocato generale Rantos alla Corte di giustizia sul caso Super Lega*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, 2, pp. 241-245.

A. Schettino e A. Coni, *La "governance" dello sport e le regole antitrust alla "VAR" dei giudici UE: i casi "European Superleague Company e International Skating Union"*, in *Dir. un. eur.*, 2024, 2, pp. 383-423.

S. Sicilia, *Sport e diritto europeo della concorrenza: quali prospettive di "governance" dopo le recenti sentenze della Corte di Giustizia?*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 2024, 10, pp. 1765-1785.

I. Sticchi, *Shall we skate on the ice? Yes, but following the competition rules*, in *RDES*, 2020, 3, pp. 137-150.

I. Telchini, *Il caso «Bosman»: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Dir. com. scam. int.*, 1996, pp. 323-335.

A. Tizzano, *sentenza 14 luglio 1976 (in causa 13/76); Pres. Lecourt, Avv. gen. Trabucchi (concl. conf.); Donà c. Mantero*, in *Foro It.*, 1976, pp. 361-374.

A. Tizzano e M. De Vita, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, pp. 416-435.

J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea*, Padova, 2016.

S. Van Den Bogaert, *The Court of Justice on the Tatami: Ippon, Waza-Ari or Koka?*, in *Eur. L. Rev.*, 2000, pp. 554-563.

G. Vidiri, *Il «Caso Bosman» e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 13-17.

M. Vigna, *La saga Pechstein: tremano le colonne del tempio TAS?*, in *RDES*, 2015, 1, p. 13 ss.

S. Weatherill (a cura di), *European Sports Law*, Den Haag, 2014.